

Rapporto 2003 sullo stato della legislazione

REGIONE BASILICATA

Periodo di rilevazione

1° gennaio – 31 dicembre 2003

Avvertenza.

Il Rapporto 2003 coprirà il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003. Pertanto, i 'moduli' contenuti in questo fascicolo e i relativi 'Quesiti' si riferiscono alle osservazioni e ai dati oggetto di rilevazione e di osservazioni per l'intero periodo. Sono oggetto di rilevazione, in particolare, le leggi promulgate e i regolamenti emanati in questo periodo (indipendentemente dalla loro data di pubblicazione). Il Rapporto 2003 sarà completato e presentato prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Per conseguire questo obiettivo i 'moduli' dovranno essere compilati ed inviati **entro il 30 aprile 2004**. D'intesa con la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e con ciascuna regione interessata saranno stabiliti i raccordi con la presentazione dei Rapporti regionali.

1. 1. - Struttura e contenuto dei 'moduli'.

Il complesso dei dati da rilevare e dei quesiti sotto i quali raccogliere insieme alle informazioni, le osservazioni e le valutazioni dei compilatori, è stato suddiviso in due blocchi che riproducono la partizione che si era fatta già per il precedente Rapporto fra **parte generale e approfondimenti settoriali**.

La '**parte generale**' rileva e classifica gli atti normativi della regione e propone, insieme, i cinque gruppi di quesiti - già presenti nei precedenti Rapporti - intesi a definire il più complesso quadro della regolazione normativa in cui quegli atti si inseriscono (qualità della legislazione, rapporti con l'UE, i nuovi statuti, rapporti Giunta-Consiglio, rapporti con EELL e forze sociali).

Gli '**approfondimenti settoriali**' – i medesimi del Rapporto 2002 - propongono temi e quesiti attinenti più specificamente i rapporti tra la potestà legislativa dello Stato e quella delle regioni in cinque settori ritenuti esemplificativi degli aspetti più problematici della transizione che caratterizza attualmente l'ordinamento regionale. In questa parte del 'questionario' le domande sono precedute da alcune considerazioni sugli aspetti che sembrano essere più significativi e determinanti e, per ciascuno di questi, formula uno o più quesiti che devono costituire soltanto 'lo spunto' dal quale parte la risposta del compilatore. I temi indicati potranno perciò essere integrati da tutte le informazioni e osservazioni che il compilatore riterrà utili. Come d'uso, le risposte dovranno essere contenute nelle 'caselle' corrispondenti a ciascun codice, perché l'osservanza di questo vincolo consente di organizzare più facilmente l'analisi comparata del contributo di tutte le regioni su di un medesimo tema.

2. 2. - Invio delle risposte.

Ciascuna delle due parti dei Quesiti e moduli è contenuta in un documento Word per Windows di Office 2000, attached alla e-mail inviata agli indirizzi segnalati dagli uffici regionali incaricati della compilazione. Il documento Word contiene i moduli da utilizzare per inserirvi dati e risposte, le istruzioni per la compilazione dei moduli e l'elenco dei quesiti a 'risposta libera'. **Le risposte dovranno essere inviate per e-mail** – preferibilmente in un unico invio - alla Camera dei deputati, Servizio Studi, Dipartimento Istituzioni, Sezione Documentazione in materia regionale e delle autonomie, tel. 06.6760.9265; fax. 06.6760.3982; **e-mail: st_regioni@camera.it**. E' opportuno che le risposte contengano – **senza alterazioni di forma e di struttura** - , soltanto i moduli compilati (le Tabelle numerate da 1 a 5, senza le istruzioni per la compilazione e le parti esplicative).

Questo documento contiene:

1. 1. **Modulo riassuntivo del numero complessivo degli atti normativi: Tabella 1**
2. 2. **Modulo per la rilevazione dei dati quantitativi relativi alle leggi: Tabella 2a, Tabella 2b, Tabella 2c, Tabella 2d e relative istruzioni**
3. 3. **Modulo per la rilevazione dei dati quantitativi relativi ai regolamenti: Tabella 3a, Tabella 3b e relative istruzioni**
4. 4. **Elenco dei codici da utilizzare nella classificazione per materia: Tabella 4**

Aggiornamento della ricognizione effettuata per il Rapporto 2002 relativamente ai:

5. 5. **settori della 'Parte generale':**
 - ▪ **Riordino normativo e qualità della legislazione**
 - ▪ **Formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea**
 - ▪ **Procedimenti per l'approvazione degli statuti delle regioni ordinarie e delle 'leggi statutarie' delle regioni a statuto speciale e province autonome**
 - ▪ **Rapporti tra Giunta e Consiglio**
 - ▪ **Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali**
6. 6. **settori della 'Parte approfondimenti settoriali' (paragrafi numerati da 6. a 11.):**
 - ▪ **Leggi finanziarie e politiche tributarie della regione**
 - ▪ **Disciplina del comparto sanitario**
 - ▪ **La materia 'agricoltura' fra competenza regionale 'primaria' (o esclusiva) e l'interferenza di altre competenze dello Stato**
 - ▪ **Ambiente (governo del territorio e infrastrutture)**
 - ▪ **Attività produttive**

Avvertenza

Questo fascicolo contiene i moduli per la rilevazione delle informazioni relative alle leggi ed ai regolamenti di ciascuna regione e provincia autonoma nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003 e per la trasmissione delle risposte ai quesiti specifici relativi ai cinque temi già esaminati nei precedenti Rapporti sullo stato della legislazione. Ciascun modulo è seguito dalle specifiche di compilazione e dalle istruzioni relative alle risposte da inserire in ciascun campo o colonna; queste potranno essere omesse nella risposta.

Per consentire le successive elaborazioni, è necessario che le tabelle dei moduli siano redatte osservando puntualmente le (poche) indicazioni tecniche che seguono. **Questo documento e le relative tabelle sono in formato Word per Windows di OFFICE 2000.** I formati grafici dei moduli non sono perciò 'protetti' da modifiche, né intenzionali né accidentali. Occorrerà pertanto curare che nella risposta non si introducano diversità ed errori di compilazione perché questi renderebbero particolarmente complessa ed incerta l'elaborazione delle risposte fornite da ciascuna regione.

- ◆ ◆ Indicazioni tecniche generali per la compilazione dei moduli (*le indicazioni specifiche seguono ciascuna tabella*):
 - a) a) segnalare espressamente, anche per via telefonica prima di inviare la risposta per *e-mail*, se questa è stata compilata con sistema operativo WINDOWS XP. Segnalare inoltre se la versione del programma di videoscrittura sia successiva a OFFICE 2000.
 - b) b) nella compilazione delle tabelle n. 2 e 3 usare una singola riga della Tabella per ciascun atto normativo (salvo la particolarità della Tabella 2d, come detto di seguito);
 - c) c) all'interno di ogni singola cella non usare il tasto a capo e non lasciare spazi vuoti prima e dopo la stringa di scrittura
 - d) d) le tabelle si incrementano automaticamente di nuove righe con il tasto di tabulazione
 - e) e) per segnare la cella che interessa usare il simbolo **X** (X maiuscolo)
 - f) f) non dividere le Tabelle e non inserire interruzioni di pagina fra le tabelle. Anche nel caso in cui le tabelle, per aggiunta di ulteriori righe, si allunghino oltre lo spazio fisico del foglio in formato A4, nel *file* devono restare soltanto le interruzioni di sezione a nuova pagina esistenti fra una tabella e l'altra;
 - g) g) le Tabelle sono impostate su un foglio A4 orizzontale con margini superiore a 1,5 cm, margine inferiore a 2 cm. e margini destro e sinistro a 3 cm.

1. Modulo riassuntivo del numero degli atti normativi: Tabella 1

La Tabella n. 1 è meramente 'riassuntiva' dei numeri esposti nelle tabelle n. 2 e n. 3;

Tabella 1

Regione	Periodo considerato	Numero di leggi	Numero di regolamenti	
			della Giunta	del Consiglio
Basilicata	1° gennaio – 31 dicembre 2003	36	11	7

2. Modulo per la rilevazioni dei dati quantitativi relativi alle leggi (tabelle da 2a a 2d)

Tabella 2a

n. progr.	Legge regionale							
	regione	anno	n.	titolo	n.arti- coli	n.com- mi	n. caratteri	Tabelle e/o Allegati
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Basilicata	2003	1	"Costituzione Consulta Regionale di protezione e pubblica tutela dei minori"	7	19		
2	Basilicata	2003	2	"Proroga dei termini fissati per la realizzazione con il contributo regionale, delle iniziative nel settore turistico-alberghiero finanziate con le leggi regionali n.16 del 12.8.1993"	2	5		
3	Basilicata	2003	3	"Statuto della Comunità Montana Basso Sinni"	1	2		si
4	Basilicata	2003	4	"Disciplina delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione"	17	38		
5	Basilicata	2003	5	"Modifiche ed integrazioni alla L.r. 25 gennaio 2001 n.2"	6	8		
6	Basilicata	2003	6	"Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (L.S.U.)"	4	10		
7	Basilicata	2003	7	"Disciplina del Bilancio di Previsione e norme di contenimento della spesa per l'Esercizio Finanziario 2003"	48	121		
8	Basilicata	2003	8	"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2003 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2003/2005"	13	43		si
9	Basilicata	2003	9	"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2003 degli Enti ed Organismi comunque costituiti dipendenti dalla Regione"	18	18		si
10	Basilicata	2003	10	"Modifiche ed integrazioni alla L.r. 25 gennaio 2001 n.2"	4	6		
11	Basilicata	2003	11	"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2003 dell'Ente Parco Gallipoli-Cognato- Piccole Dolomiti Lucane"	3	3		si
12	Basilicata	2003	12	"Modifica alla L.r. 4 febbraio 2003 n.7 "Disciplina del Bilancio di Previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'Esercizio Finanziario 2003 ed alla L.r. 7 agosto 2002 n.34 "Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2002"	4	5		
13	Basilicata	2003	13	"Modifica alla L.r. 4 febbraio 2003 n.7 art.43"	2	3		
14	Basilicata	2003	14	"Modifiche ed integrazioni della l.r. 9 gennaio 1995, n.2 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio così come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1997 n.14"	7	9		
15	Basilicata	2003	15	"Modifica ed integrazione al Piano Regionale di gestione rifiuti, approvato con la L.r. n.6/01"	2	3		si
16	Basilicata	2003	16	"Modifiche all'art.8 della L.r. 4 marzo 1997 n.11"	2	3		
17	Basilicata	2003	17	"Modifica del comma 2 dell'art.6 della L.r. n.28 del 6 luglio 1978"	2	3		
18	Basilicata	2003	18	"Integrazione al comma 1 dell'art.83 della L.r.6 settembre 2001 n.34- Nuovo"	2	3		

				Ordinamento Contabile della Regione Basilicata				
19	Basilicata	2003	19	"Norme per la riassegnazione dei lotti per insediamenti produttivi di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza"	10	20		
20	Basilicata	2003	20	"Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti"	22	57		
21	Basilicata	2003	21	"Norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'art.4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n.6 (Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo Piano)"	2	2		
22	Basilicata	2003	22	"Norme in materia di prevenzione della cecità"	5	10		
23	Basilicata	2003	23	"Modifiche ed integrazioni alla L.r. 23 dicembre 1996 n.63"	5	5		
24	Basilicata	2003	24	"Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (L.S.U.)"	10	15		
25	Basilicata	2003	25	"Approvazione dei Conti Consuntivi dell'A.L.S.I.A. per l'esercizio finanziario 2001"	2	3		si
26	Basilicata	2003	26	"Modifica alla Legge Regionale 6 settembre 2001, n.33 : Norme in materia di bonifica integrale"	2	3		
27	Basilicata	2003	27	"Rendiconto Generale della Regione Basilicata e Rendiconti dell'ARPAB, ELBA, ARBEA, Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, APT, ARDSU, Ente Parco Gallipoli Cognato, Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Umane F.S.Nitti, ARBEA, per l'esercizio finanziario 2002."	21	22		si
28	Basilicata	2003	28	"Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2003"	18	49		si
29	Basilicata	2003	29	"Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 28 del 5 aprile 200 e n.5 del 4 gennaio 2002"	8	10		
30	Basilicata	2003	30	"Rendiconto Generale dell'Alsia per l'esercizio finanziario 2002"	2	3		si
31	Basilicata	2003	31	"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 31 agosto 1995, n.59"	2	4		
32	Basilicata	2003	32	"Variazione n.1 al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2003"	2	3		si
33	Basilicata	2003	33	"Riordino del Sistema Formativo Integrato"	41	146		
34	Basilicata	2003	34	"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16-7-1993,n.37"	3	4		
35	Basilicata	2003	35	"Modifiche all'articolo 10 della Legge Regionale 6 settembre 2001 n.34 – Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata"	2	4		
36	Basilicata	2003	36	"Norma transitoria in materia di trasporto pubblico locale"	2	5		

Tabella 2b

n. progr.	Legge regionale			Natura della legge					Iniziativa legislativa					durata iter (giorni)	impugnativa Corte costituzionale
	regione	anno	n.	Ordinaria	Statutaria				della Giunta	consiliare	degli enti locali	popolare	mista		
					approvata	impugnata	referendum	promulg.ta							
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Basilicata	2003	1	X						X				648	
2	Basilicata	2003	2	X					X					35	
3	Basilicata	2003	3	X					X					21	
4	Basilicata	2003	4	X					X					125	
5	Basilicata	2003	5	X					X					76	
6	Basilicata	2003	6	X					X					18	
7	Basilicata	2003	7	X					X					5	
8	Basilicata	2003	8	X					X					5	
9	Basilicata	2003	9	X					X					1	
10	Basilicata	2003	10	X					X					41	
11	Basilicata	2003	11	X					X					8	
12	Basilicata	2003	12	X						X				19	
13	Basilicata	2003	13	X						X				7	x
14	Basilicata	2003	14	X						X				130	
15	Basilicata	2003	15	X						X				68	
16	Basilicata	2003	16	X						X				57	
17	Basilicata	2003	17	X					X					69	
18	Basilicata	2003	18	X						X				27	
19	Basilicata	2003	19	X					X					111	
20	Basilicata	2003	20	X					X					167	x
21	Basilicata	2003	21	X						X				77	
22	Basilicata	2003	22	X						X				197	
23	Basilicata	2003	23	X					X					146	
24	Basilicata	2003	24	X					X					13	
25	Basilicata	2003	25	X					X					52	
26	Basilicata	2003	26	X						X				102	
27	Basilicata	2003	27	X					X					13	
28	Basilicata	2003	28	X					X					7	

29	Basilicata	2003	29	X					X					60	
30	Basilicata	2003	30	X					X					40	x
31	Basilicata	2003	31	X					X					99	
32	Basilicata	2003	32	X					X					20	
33	Basilicata	2003	33	X					X					163	
34	Basilicata	2003	34	X					X					63	
35	Basilicata	2003	35	X						X				254	
36	Basilicata	2003	36	X					X					6	

Tabella 2c

n. progr.	Legge regionale			Tecnica redazionale		Vincoli normativi				Tipologia della normazione						
	regione	anno	n.	testo nuovo	novella	vincolata			non vincolata	provvedimento	settore	istituzionale	intersectoriale	grandi riforme	bilancio	collegati
						Regione	Stato	UE								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Basilicata	2003	1	X					X			X				
2	Basilicata	2003	2	X					X	X						
3	Basilicata	2003	3		X				X	X						
4	Basilicata	2003	4	X					X		X					
5	Basilicata	2003	5		X				X	X						
6	Basilicata	2003	6		X				X		X					
7	Basilicata	2003	7	X		X									X	
8	Basilicata	2003	8	X		X									X	
9	Basilicata	2003	9	X		X									X	
10	Basilicata	2003	10		X				X	X						
11	Basilicata	2003	11	X		X									X	
12	Basilicata	2003	12		X				X	X						
13	Basilicata	2003	13		X				X	X						
14	Basilicata	2003	14		X				X	X						
15	Basilicata	2003	15		X				X	X						
16	Basilicata	2003	16		X				X	X						
17	Basilicata	2003	17		X				X	X						
18	Basilicata	2003	18		X				X	X						
19	Basilicata	2003	19	X					X		X					
20	Basilicata	2003	20	X			X				X					
21	Basilicata	2003	21		X				X	X						
22	Basilicata	2003	22	X					X		X					
23	Basilicata	2003	23		X				X	X						
24	Basilicata	2003	24		X				X		X					
25	Basilicata	2003	25	X		X									X	
26	Basilicata	2003	26		X				X	X						
27	Basilicata	2003	27	X		X									X	

28	Basilicata	2003	28	X		X								X	
29	Basilicata	2003	29		X			X	X						
30	Basilicata	2003	30	X		X								X	
31	Basilicata	2003	31		X			X	X						
32	Basilicata	2003	32		X			X						X	
33	Basilicata	2003	33	X				X		X					
34	Basilicata	2003	34		X			X	X						
35	Basilicata	2003	35		X			X	X						
36	Basilicata	2003	36		X			X	X						

Tabella 2d

n. progr.	Legge regionale			articoli		commi		Fonte giuridica della potestà legislativa					Classificazione per materia		
	regione	anno	n.	da	a	da	a	primaria	concorrente	delegata	ulteriore	attuativa	macro-settore	materia	Compito - funzione - oggetto
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
1	Basilicata	2003	1	1	7	1	19	X					D	D3	
2	Basilicata	2003	2	1	2	1	5	X					B	B8	
3	Basilicata	2003	3	1	1	1	2	X					A	A5	
4	Basilicata	2003	4	1	17	1	38		X				B	B4	
5	Basilicata	2003	5	1	6	1	8	X					C	C2	COMPITI DI VIGILANZA
6	Basilicata	2003	6	1	4	1	10	X					D	D6	
7	Basilicata	2003	7	1	48	1	121	X					E	E1	
8	Basilicata	2003	8	1	13	1	43	X					E	E1	
9	Basilicata	2003	9	1	18	1	18	X					E	E1	
10	Basilicata	2003	10	1	4	1	6	X					C	C3	
11	Basilicata	2003	11	1	3	1	3	X					E	E1	
12	Basilicata	2003	12	1	4	1	5	X					E	E1	
13	Basilicata	2003	13	1	2	1	3	X					E	E1	
14	Basilicata	2003	14	1	7	1	9	X					B	B10	
15	Basilicata	2003	15	1	2	1	3	X					C	C2	
16	Basilicata	2003	16	1	2	1	3		X				D	D4	
17	Basilicata	2003	17	1	2	1	3	X					C	C1	
18	Basilicata	2003	18	1	2	1	3	X					E	E2	
19	Basilicata	2003	19	1	10	1	20		X				B	B4	
20	Basilicata	2003	20	1	22	1	57		X				B	B4	
21	Basilicata	2003	21	1	2	1	2	X					C	C2	
22	Basilicata	2003	22	1	5	1	10		X				D	D1	
23	Basilicata	2003	23	1	5	1	5	X					C	C3	
24	Basilicata	2003	24	1	10	1	15	X					D	D6	
25	Basilicata	2003	25	1	2	1	3	X					E	E1	
26	Basilicata	2003	26	1	2	1	3	X					B	B9	
27	Basilicata	2003	27	1	21	1	22	X					E	E1	
28	Basilicata	2003	28	1	18	1	49	X					E	E1	

29	Basilicata	2003	29	1	8	1	10		X				D	D1	
30	Basilicata	2003	30	1	2	1	3	X					E	E1	
31	Basilicata	2003	31	1	2	1	4	X					C	C2	
32	Basilicata	2003	32	1	2	1	3	X					E	E1	
33	Basilicata	2003	33	1	41	1	146		X				D	D5	
34	Basilicata	2003	34	1	3	1	4	X					C	C4	
35	Basilicata	2003	35	1	2	1	4	X					E	E2	
36	Basilicata	2003	36	1	2	1	5	X					C	C6	

- ◆ ◆ Il modulo per la rilevazione delle leggi è costituito da quattro tabelle denominate in successione da 'Tabella 2a a Tabella 2d e richiede di rilevare i dati inerenti le leggi emanate dalle regioni e dalle province autonome nel periodo considerato (1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003). Ciascuna tabella raccoglie un gruppo di informazioni relative alla medesima legge; esse perciò, pur se sono fisicamente separate per praticità d'uso, costituiscono di fatto un unico *file* relativo ai dati identificativi, di struttura, di natura, di composizione e di classificazione sotto più profili, di tutte le leggi emanate dalla regione (o provincia autonoma) nel periodo considerato. La suddivisione dei dati nelle quattro tabelle è la seguente:

- Tabella 2a: dati identificativi e 'quantitativi' della legge: regione, anno di promulgazione, numero seriale, titolo (per esteso), numero degli articoli che la compongono, numero dei commi, numero di caratteri, numero di tabelle o allegati alla legge;
- Tabella 2b: dati del procedimento di approvazione: classificazione della legge secondo la natura del suo procedimento, qualificazione dell'iniziativa legislativa, durata del procedimento, ricorso del Governo alla Corte costituzionale;
- Tabella 2c: classificazione della legge secondo profili formali: tecnica redazionale, esistenza e natura di vincoli all'intervento legislativo, tipologia dell'intervento normativo;
- Tabella 2d: classificazione della legge secondo la fonte giuridica della potestà normativa e secondo la materia o le funzioni oggetto della regolazione

Nelle tabelle 2a, 2b e 2c le prime quattro colonne (rispettivamente: 1,2,3,4 - 10,11,12,13 - 26,27,28,29) riportano in ciascuna riga i medesimi valori (nelle tabelle 2b e 2c i valori sono pedissequamente copiati dalla tabella 2a). In ciascuna riga, numerata in successione da 1 ad n, sono inseriti i valori relativi ad una legge regionale. In tal modo le leggi regionali considerate in questo periodo risulteranno numerate in successione da 1 ad n. Questo numero è ripetuto quale chiave univoca in ciascuna tabella.

Nella tabella 2d (colonne 43,44,45,46) il numero seriale identificativo della legge deve restare il medesimo della tabella 2a e successive. Tuttavia, poiché per corrispondere alla articolazione del contenuto della legge sarà possibile dividere l'atto in più blocchi di articoli (colonne 47,48) e, per il medesimo articolo, in più commi (colonne 49,50) e identificare ciascuno di essi in una riga di classificazione, nella colonna 46 sarà ripetuto sempre il medesimo numero seriale identificativo della legge, in corrispondenza di tutti i blocchi di articoli in cui la legge risulterà divisa secondo quanto indicano le colonne 47 e 48 e, eventualmente si ritenga di dover classificare separatamente più commi del medesimo articolo, le colonne 49 e 50.

- ◆ ◆ Nella **Tabella 2a** vanno riportate le seguenti informazioni:

colonna	intitolazione	valori della compilazione
1	n. progr.	Progressivo seriale di ciascuna riga. - N.B.: la numerazione seriale è relativa a ciascuna delle quattro tabelle (2a, 2b, 2c, 2d); inizia in ognuna dal numero 1 e prosegue la continuazione di ciascuna riga senza riguardo al contenuto della parte compilata. Nelle

		Tabelle da 2a a 2c ad ogni riga della tabella corrisponde una diversa legge regionale.	
2	Legge regionale	regione	nome della regione o della provincia autonoma (anche in sigla, purché univoca in tutte le righe)
3		anno	Anno della legge. In corrispondenza dei valori segnati poi alle colonne 15,16,17 e 18, si indicano tra le leggi regionali del periodo anche le leggi statutarie approvate e pubblicate anche solo a fini notiziali;
4		n.	Numero della legge; indicare il numero '0' nel caso in cui la legge statutaria sia stata pubblicata ai soli fini notiziali e non rechi pertanto altro numero;
5		titolo	Titolo della legge (titolo per esteso; è opportuno esplicitare, <i>in corsivo</i> , un titolo esplicativo quando quello della legge è formato da meri riferimenti normativi)
6		n. articoli	Numero di articoli di cui è composta la legge
7		n. commi	Numero di commi di cui è composta la legge
8		n. caratteri	<i>Indicazione facoltativa</i> – La sua rilevazione è particolarmente utile a definire una (<i>unità di</i>) misura comparabile della entità della legislazione. N.B. – Per una più corretta misurazione quantitativa è opportuno che dal computo dei caratteri siano esclusi gli estremi dell'atto, il suo indice (se presente), le formule iniziali e finali di rito. Sono compresi, invece, il titolo dell'atto, le intestazioni e rubriche delle partizioni (capi, articoli ecc.) e naturalmente gli allegati. Tuttavia, per rendere possibile e pratica questa 'misurazione' essa può essere effettuata rilevandola dai sistemi informatici che offrono questa informazione. In questo caso si riporta il numero comunque offerto dal sistema in uso. Se il testo della legge è memorizzato in formato Word per Windows il numero dei caratteri può essere rilevato dalla finestra Proprietà , che si attiva dal menù File , scegliendo l'opzione Statistiche , il sistema fornisce anche questa indicazione: caratteri (scegliere la voce senza spazi).
9		Tabelle e/o Allegati	Eventuale numero di Tabelle e/o Allegati annessi alla legge

- ◆ ◆ Nella **Tabella 2b** vanno riportate le seguenti informazioni:

colonna	intitolazione	valori della compilazione
10	n. progr.	Progressivo seriale di ciascuna riga, ripete, in corrispondenza, i medesimi della colonna 1

		nella Tabella 2a	
11	Legge regionale	regione	ripete, in corrispondenza, i valori della colonna 2 nella Tabella 2a
12		anno	ripete, in corrispondenza, i valori della colonna 3 nella Tabella 2a
13		n.	ripete, in corrispondenza, i valori della colonna 4 nella Tabella 2a
	Natura della legge		
14	Ordinaria		Questa classificazione ha riguardo al procedimento di approvazione: se cioè si tratta di legge ordinaria (tutte le leggi regionali) o di 'legge statutaria' (approvazione o modifica di statuto ai sensi dell'articolo 123, secondo e terzo comma, Cost). Si considerano 'ordinarie' anche le leggi per le quali il procedimento è integrato da elementi 'esterni': così l'approvazione delle intese interregionali (art. 117, ottavo comma, o le leggi di istituzione di nuovi comuni (art.133, secondo comma). Sotto questo profilo <u>non sono considerati</u> eventuali procedimenti speciali disciplinati dallo statuto regionale. Alle leggi 'statutarie' sono equiparate le leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano forma di governo e sistema di elezione degli organi secondo la speciale disciplina prevista dai rispettivi statuti. La classificazione della legge quale ordinaria (segnare 'X' in questa casella) è alternativa a una delle quattro caselle successive (15 - 18).
15	Statutaria	approvata	Segnare con 'X' la casella se la legge statutaria è stata pubblicata a fini notiziali. Le fasi precedenti non danno luogo a registrazione della legge. Se si contrassegna invece una delle tre caselle successive (16, 17 o 18), è necessario lasciare in bianco questa casella
16		impugnata	Segnare con 'X' la casella se la legge statutaria è stata impugnata dal Governo ai sensi dell'articolo 123 Cost., secondo l'interpretazione datane dalla C.Cost (sent. 304/2002, diritto, 1., secondo periodo). In questo caso non deve essere posta alcuna indicazione nella successiva colonna n. 25. L'indicazione in questa casella <u>può essere posta congiuntamente</u> alla indicazione del referendum qualora ne sia stata accolta la sua proposizione, pur senza indicare la data di svolgimento e, in ogni caso, anche in attesa che questo si svolga.
17		referendum	Segnare con 'X' la casella se è stato proposto referendum ai sensi dell'articolo 123, Cost. e questo sia stato dichiarato ammissibile dagli

			organi preposti. Eventuali informazioni sull'esito e sugli effetti possono essere date, in forma libera, in calce alla tabella.
18		promulgata	Segnare con 'X' la casella se la legge è stata promulgata.
19	Iniziativa legislativa	della Giunta	L'area è suddivisa in quattro colonne relative alle diverse tipologie di iniziativa legislativa: della Giunta, consiliare, degli enti locali, popolare : occorre segnare con una X la casella corrispondente. Nel caso che la legge provenga da un abbinamento di disegni di legge di distinta iniziativa, occorre segnare con la X la quinta colonna « mista » <u>ed anche le caselle relative alle tipologie di iniziativa corrispondenti.</u>
20		consiliare	
21		degli enti locali	
22		popolare	
23		mista	Se si contrassegna questa colonna, occorre contrassegnare anche le colonne relative alla iniziativa delle proposte confluite nella iniziativa 'mista'
24	Durata	Iter in giorni	Segnare il numero di giorni di calendario intercorsi tra la data della prima seduta nella quale è effettivamente iniziato l'esame del disegno di legge (Commissione in sede referente, o altra sede) e la data della seduta nella quale la legge è stata approvata definitivamente dal Consiglio regionale.
25	Impugnativa		Contrassegnare con 'X' questa casella se la legge è stata impugnata ai sensi dell'articolo 127, primo comma della Costituzione (v., in proposito la ricordata sentenza n. 304/2002, diritto, 1., terzo periodo). Ovviamente questa casella non va contrassegnata se la legge è stata indicata come 'statutaria' alle colonne 15-18).

- ◆ ◆ Nella **Tabella 2c** vanno riportate le seguenti informazioni:

colonna	intitolazione	valori della compilazione	
26	n. progr.	Progressivo seriale di ciascuna riga; ripete, in corrispondenza, i medesimi della colonna 1 nella Tabella 2a	
27	Legge regionale	regione	ripete, in corrispondenza, i valori della colonna 2 nella Tabella 2a

28		anno	ripete, in corrispondenza, i valori della colonna 3 nella Tabella 2a
29		n.	ripete, in corrispondenza, i valori della colonna 4 nella Tabella 2a
30	tecnica redazionale	testo nuovo	L'area è divisa in due settori: segnare «testo nuovo» se si tratta di testi normativi (anche solo in parte ma <i>'prevalentemente'</i>) «nuovi»,
31		novella	oppure «novella» se essi consistono esclusivamente – o <i>'prevalentemente'</i> - in modifiche (attraverso «novelle») o abrogazioni dei testi normativi pre- vigenti Si considera egualmente come novella la legge che, oltre le modificazioni, contiene soltanto disposizioni finanziarie o disposizioni sull'entrata in vigore.
32	vincoli normativi	vincolata: Stato	L'area è suddivisa in due settori: la legge regionale (o provinciale) è vincolata o non vincolata . Se la legge è vincolata occorre indicare il tipo di vincolo: contrassegnare questa colonna con la X se la legge regionale origina da una disposizione costituzionale o da legge dello Stato; N.B. – Nella accezione utile a questo profilo di classificazione il 'vincolo' NON ha riguardo al contenuto della legge (più o meno 'vincolato' dalla norma di rango superiore) MA all'obbligo di provvedere con legge per disciplinare quell'oggetto o materia; anche nel caso in cui la fonte superiore non indichi espressamente di provvedere con legge, ma la regione – dovendo osservare il vincolo a provvedere - abbia deciso di disciplinare con legge quella materia o quell'oggetto.
33		vincolata: Regione	contrassegnare questa colonna con la X se la legge regionale origina da una disposizione di legge regionale (sono compresi, senza indicazione particolare, gli statuti delle regioni ordinarie) (Nota: non costituisce 'vincolo' ai fini di questa classificazione, la necessità di dover intervenire con legge su specifici oggetti perché questi sono già disciplinati da legge regionale);
34		vincolata: Unione europea	contrassegnare questa colonna con la X se la legge regionale origina da una disposizione dell'Unione europea (per questo si deve avere riguardo alla origine dell'obbligo a provvedere e non all'eventuale - improbabile - indicazione della natura dell'atto con il quale si deve adempiere).
35		non vincolata	contrassegnare questa colonna con la X in ogni altro caso
tipologia della normazione			
In quest'area va indicata la tipologia «prevalente» della norma (indicarne una sola per ogni atto normativo), secondo il seguente schema:			

36	Norma di manutenzione legislativa o leggi provvedimento	provvedimento	si tratta delle leggi di scarso rilievo dal punto di vista dell'indirizzo politico che sono volte alla disciplina di situazioni specifiche o alla correzione o integrazione della normativa vigente Si tratta di provvedimenti spesso adottati per risolvere problemi sorti nell'applicazione di tale normativa o per la sua armonizzazione con nuove discipline.
37	Norma <u>non</u> di manutenzione legislativa	settore	si tratta delle leggi che stabiliscono regole per il governo di settori specifici o definiscono strumenti per la realizzazione di interventi in questi ambiti
38		istituzionale	si tratta delle leggi che riguardano l'organizzazione istituzionale della regione e la tutela dei diritti fondamentali (ad es. leggi in materia elettorale, in materia di semplificazione normativa ecc.)
39		intersectoriale	si tratta delle leggi che concernono più materie o settori, con interventi generalmente parziali e non connessi fra loro e, comunque, di leggi non riconducibili ad alcuna delle altre voci di questo profilo di classificazione
40		grandi riforme	si tratta delle leggi di riforma di grande portata che incidono contemporaneamente su una pluralità di settori, spesso dando luogo a complesse catene attuative (un esempio tipico può essere rappresentato dalla leggi regionali attuative delle «Bassanini»).
41		bilancio	rientrano in questa categoria i provvedimenti tipici connessi alla manovra annuale di bilancio: leggi di approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, di assestamento e leggi finanziarie (se nominativamente dichiarate tali).
42		collegati	rientrano in questa categoria i provvedimenti esplicitamente dichiarati come provvedimenti collegati (sia di sessione, sia esterni alla sessione di bilancio).

- ◆ ◆ Nella **Tabella 2d** vanno riportate le seguenti informazioni:

colonna	intitolazione	valori della compilazione	
43	n. progr.	<p>Progressivo seriale di ciascuna riga; ripete, in corrispondenza, i medesimi della colonna 1 nella Tabella 2a</p> <p>Questa tabella, tuttavia, consente di classificare la legge 'per parti omogenee' quanto alla fonte giuridica e/o all'oggetto della disciplina. La medesima legge pertanto può essere suddivisa, secondo l'apprezzamento del compilatore, in un numero indeterminato di parti indicate dalla successione degli articoli alle colonne 45 e 46. Se queste colonne non recano alcuna indicazione, si assume che la legge sia classificata in quella riga unitariamente e per entrambi i profili. Per conservare la corrispondenza univoca di ciascuna riga con quelle delle altre tabelle (2a, 2b, 2c) è necessario pertanto che tutte le righe di questa tabella relative ad una medesima legge siano contrassegnate nelle colonne 41, 42, 43 e 44, ripetendo in ciascuna di esse, rispettivamente, i valori delle colonne 1, 2, 3 e 4 della Tabella 2a. In ciascuna riga, alle colonne 45 e 46, saranno invece indicati i gruppi di articoli specifici, avendo cura di esaurire nei vari blocchi formati l'elenco degli articoli della legge, quale che sia la partizione che si ritenga opportuna. N.B.</p> <p>- In questo questionario è stata introdotta – come innovazione – la possibilità di suddividere ulteriormente la legge sino al livello del comma. Ciò in considerazione che talune leggi disciplinano nel medesimo articolo più oggetti e materie non riconducibili (in alcun modo) ad un unico profilo di classificazione. Nel caso in cui si ritenga di classificare separatamente taluni commi (o gruppi di commi) di un medesimo articolo, occorre conservare in ciascuna riga le indicazioni che informano sulla legge e l'articolo cui quei commi appartengono. Così le colonne 44, 45, 46, 47 e 48 recheranno le medesime indicazioni per commi, o blocchi di commi appartenenti al medesimo articolo. La colonna 43 invece continua a recare anche in questa tabella il numero sequenziale per ciascuna riga utilizzata (da 1 ad n)</p>	
44	Legge regionale	regione	ripete, in corrispondenza, i valori della colonna 2 nella Tabella 2a
45		anno	ripete, in corrispondenza, i valori della colonna 3 nella Tabella 2a
46		n.	ripete, in corrispondenza, i valori della colonna 4 nella Tabella 2a
47	articoli	da:	articolo dal quale inizia la partizione; lasciare vuota questa e la successiva colonna se si desidera classificare unitariamente tutti gli articoli; Inserire un solo gruppo di articoli consecutivi in ciascuna riga;

48		a:	articolo con il quale termina la partizione; ripetere in questa casella l'articolo indicato alla casella precedente se nella partizione si intende classificare un solo articolo;
49	commi	da:	comma dal quale inizia la partizione relativa all'articolo indicato in colonna 47, ripetendo il medesimo numero dell'articolo nella corrispondente colonna 48; lasciare vuota questa e la successiva colonna se si desidera classificare unitariamente tutta la legge, un articolo o un blocco di articoli; Inserire un solo gruppo di commi consecutivi in ciascuna riga;
50		a:	comma con il quale termina la partizione; ripetere in questa casella il comma indicato alla casella precedente se nella partizione si intende classificare un solo comma;
Fonte giuridica della potestà legislativa			
<p>Questa sezione della tabella richiede di indicare la fonte giuridica in base alla quale la regione (o provincia autonoma) ha disciplinato con legge quei determinati oggetti: l'intera legge, o <i>(se è opportuno e possibile scendere nel dettaglio)</i> gli articoli o i commi indicati dalla partizione. <i>La tabella non consente di scendere ad un dettaglio maggiore.</i> Le categorie assunte ripetono sostanzialmente l'articolazione della potestà legislativa definita, da ultimo, con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Questa classificazione secondo il profilo della potestà normativa, che il compilatore assume come base giuridica della legge o di una sua specifica parte, è del tutto distinta dalla successiva indicazione della materia oggetto di quella disciplina. La duplice classificazione cioè non è intesa a ricondurre lo schema delle materie (o un elenco di materie, quale che esso sia) ai diversi ambiti di potestà legislativa, ma soltanto ad indicare una specifica fonte giuridica per la legge emanata dalla regione in vigenza del nuovo testo del Titolo V della Costituzione.</p>			
51		primaria	<p>Potestà legislativa primaria (o 'esclusiva')</p> <p>La voce considera le materie che possono essere ricondotte alla potestà legislativa riconosciuta dal quarto comma dell'articolo 117 Cost. (NT), le leggi regionali di ratifica, di cui all'ottavo comma dell'articolo 117, Cost. (NT), le leggi 'statutarie', iniziativa popolare e referendum, Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, Cost. (NT) e alle corrispettive disposizioni degli statuti speciali, come modificati dalla legge costituzionale n. 3/2001, l'istituzione di nuovi comuni e la modifica delle circoscrizioni territoriali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 133, Cost.</p> <p>Per le regioni a statuto speciale e le province autonome questa voce di classificazione deve essere utilizzata considerando sia le integrazioni da</p>

			apportare all'elenco statutario delle materie della competenza legislativa primaria, secondo quanto dispone l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 per il periodo transitorio, sia altre materie di competenza primaria eventualmente riconosciute dal rispettivo statuto speciale.
52		concorrente	La voce considera le materie elencate dal terzo comma dell'articolo 117, Cost. (NT), l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea di cui al quinto comma dell'articolo 117, Cost. (NT), la conclusione di accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, di cui all'ultimo comma dell'articolo 117, Cost. (NT), la materia tributaria e finanziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 119, Cost. (NT) e della voce corrispondente al terzo comma del medesimo articolo 117, la disciplina del patrimonio regionale, ai sensi del sesto comma dell'articolo 119, Cost., la materia elettorale, ai sensi del primo comma dell'articolo 122, Cost. (NT), .
53		delegata	La voce considera la eventualità che lo Stato deleghi alle regioni la disciplina di oggetti ricadenti nella propria potestà esclusiva quando non sia possibile ricorrere alla delega di potestà regolamentare ai sensi del sesto comma dell'articolo 117, Cost. (NT).
54		ulteriore	La voce considera la potestà legislativa attribuita a singola regione in forza della 'ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, (<i>che saranno</i>) riconosciute ai sensi del terzo comma dell'articolo 116, Cost. (NT).
55		attuativa	La voce considera la potestà legislativa riconosciuta da taluni statuti speciali, quando questa non risulti ora assorbita da una più ampia potestà che derivi, per questa fase transitoria, in applicazione di quanto dispone l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001; in particolare, la permanenza di potestà attuativa in materie ora riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
	Classificazione per materia		
	Questa sezione richiede la classificazione della legge, o delle sue partizioni, secondo uno schema generale che riproduce l'articolazione delle 'materie', dei compiti e delle funzioni del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, prima ancora, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. In quell'elenco, e nel relativo accorpamento per settori, sono, di fatto, comprese quasi tutte le materie, sub-materie, compiti e funzioni oggetto delle varie potestà legislative, amministrative e regolamentari della regione. Con poche eccezioni rispetto agli elenchi di materie presenti ora nell'articolo 117 della Costituzione. Si		

	<p>ripropone pertanto lo schema di classificazione già utilizzato per il Rapporto 2001, integrato da alcune specificazioni e nuove 'voci' che rendono più immediata la classificazione secondo 'materie'nuove' introdotte dall'articolo 117, Cost., o nuove formulazioni di 'materie' già presenti nella ripartizione della competenza fra Stato e regioni. Lo schema è riprodotto nella Tabella n. 4.</p> <p>Una ulteriore innovazione è costituita dalla possibilità di ripartire le legge in più blocchi omogenei perché siano classificati secondo l'oggetto specifico. Questa possibilità può essere usata, in particolare, quando una legge non ha un materia prevalente; non occorre usarla se la legge contiene singole disposizioni strettamente connesse al suo oggetto principale che incidono su altre materie (es.: una legge sul commercio che istituisca una struttura regionale competente in materia). Come per il questionario relativo al Rapporto 2002, è presente la colonna n. 58 (ex colonna n. 54) nella quale il compilatore, se ritiene che materia e settore non identifichino compiutamente e specificatamente l'oggetto delle disposizioni, può indicare uno o più descrittori - tratti possibilmente dall'enumerazione delle materie, sub-materie, funzioni e compiti presenti nel decreto legislativo n. 112/1998 e, quando questo vi fa rinvio, dal d.p.r. n. 616/1977.</p> <p>Si ricorda, anche in questa sezione, che la classificazione per materia non deve avere riguardo alla attribuzione di quella voce all'una o all'altra categoria delle potestà legislative.</p> <p>Nel caso in cui si ritenga che sia <u>assolutamente incongruo</u> classificare nella medesima riga (cioè, fisicamente insieme) lo stesso gruppo di articoli sotto entrambi i profili (fonte giuridica e materia), si possono costituire più gruppi di articoli (sempre consecutivi) e classificarli unicamente sotto l'uno o l'altro dei profili in righe separate, avendo cura che risultino comunque classificati una sola volta, sotto entrambi i profili, tutti gli articoli della legge.</p>		
56		macro-settore	sigla alfanumerica tratta dallo schema di tabella n. 4
57		materia	sigla alfanumerica tratta dallo schema di tabella n. 4
58		Compito - funzione - oggetto	Oltre le precedenti classificazioni, inserire qui, se necessario, una o più locuzioni tratte, possibilmente, dal decreto legislativo n. 112/1998 o dal dpr. N. 616/1977

3. Modulo per la rilevazione dei dati relativi ai regolamenti (*il modulo si compone di due tabelle*)

Tabella n. 3a

n. progr.	Regolamento regionale									
	regione	anno	Organo	Tipo atto	n.	titolo	n.arti- coli	n.com- mi	n. caratteri	Tabelle e/o Allegati
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Basilicata	2003	G.R.	D	50	D.G.R. 13 gennaio 2003 n.50 "Rettifica al regolamento approvato con Delibera G.R. 5 novembre 2002,n.1995"	1	1		no
2	Basilicata	2003	G.R.	D	113	D.G.R. 24 gennaio 2003, n. 113 "Nuovo regolamento "Registro delle ditte boschive" istituito e approvato con D.G.R. n. 3427/1999".	8	16		no
3	Basilicata	2003	G.R.	D	139	D.G.R.4 febbraio 2003 n.139 "Modifiche ed integrazioni al regolamento del N.R.V.V.I.P."	4	4		no
4	Basilicata	2003	G.R.	D	161	D.G.R. 4 febbraio 2003, n.161 „Regolamento per l'assegnazione ai produttori di latte bovino della Regione Basilicata dei quantitativi di riferimento individuale disponibili per il bacino regionale con decorrenza dal 1° aprile 2002. Modifica D.G.R. 19 novembre 2002n.2162".	1	4		no
5	Basilicata	2003	G.R.	D	471	D.G.R. 17 marzo 2003 n.471 "Diritto allo studio – DPCM 14 febbraio 2001. Regolamento attuativo dell'art.1, comma 9 della legge 10 marzo 2000, n.62. Erogazione borse di studio Anno scolastico 2002-2003".	1	1		si
6	Basilicata	2003	G.R.	D	512	D.G.R. 24 marzo 2003 N.512 "Approvazione regolamento di attuazione L.R. 11 agosto 1999, n.23".	20	76		si
7	Basilicata	2003	G.R.	D	1020	D.G.R. 10 giugno 03 n.1020 "Evento sismico del 9 settembre 1998 del Lagonegrese-Pollino. Modifiche ed integrazioni al "Regolamento" approvato con D.G.R. n.203 del 29 gennaio 2001".	1	1		no
8	Basilicata	2003	G.R.	D	1847	D.G.R. 13 ottobre 2003, n.1847 "Sisma del 9 settembre 1998 – Modifiche ed integrazioni al "Regolamento disciplinante i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi spettanti ai soggetti privati danneggiati dall'evento sismico del 9 settembre 1998".	1	1		si
9	Basilicata	2003	G.R.	D	2040	D.G.R. 10 novembre 2003, n.2040 "Eventi sismici del 5 maggio 1990 e del 25 maggio 1991 – Modifiche ed integrazioni al "Regolamento disciplinante i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi spettanti ai soggetti privati danneggiati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e del 25	1	2		si

						maggio 1991".				
10	Basilicata	2003	G.R.	D	2454	D.G.R. 22 dicembre 2003 N.2454 "D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica . Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza	1	1		si
11	Basilicata	2003	G.R.	D	2628	D.G.R. 30 dicembre 2003, n.2628 "Regolamento per la disciplina delle procedure di rilascio delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento delle acque pubbliche della Regione Basilicata	38	115		no
12	Basilicata	2003	C.R.	E	587	Delib. C.R. 31 gennaio 2003 n. 587 "Legge 9 dicembre 1998 n.431 – art. 11 – L.R. 19 novembre 1999, n.31 – art.29 – Delib. C.R. 8 febbraio 2000, n.1333, regolamento per la disciplina del fondo sociale – modifiche articoli 3 e 6"	1	1		no
13	Basilicata	2003	C.R.	E	604	Delib. C.R. 18 marzo 2003 n.604 "Controllo ex art.20 – L.R.n.10/91 – A.R.D.S.U. – Delib.del Consiglio di Amministrazione n.17 del 2 maggio 2002 . Regolamento economato – Approvazione"	21	31		no
14	Basilicata	2003	C.R.	E	691	Delib. C.R. 5 agosto 2003 n. 691 "A.L.S.I.A. – Deliberazione A.U. n. 35 del 20 febbraio 2003 – Regolamento di dismissione dei beni di riforma"	40	158		no
15	Basilicata	2003	C.R.	E	698	Delib. C.R. 5 agosto 2003 n.698 "Controllo ex art. 20 – L.R. 10/91 – A.R.D.S.U. – Regolamento borse di studio ed assegnazioni posti-alloggio a.a. 2003/2004 - Approvazione	14	53		no
16	Basilicata	2003	C.R.	E	715	Delib. C.R. 28 ottobre 2003 n.715 "Controllo ex art. 20 L.R.10/91 – A.T.E.R. Matera – Deliberazione dell'Amministratore Unicon.194/2003 dell'8 settembre 2003 . D.Lgs 30.3.2001 n.165- Leggi Regione Basilicata 2.3.1996 n.12 e 24.6.1996 n.29 – Legge 27.12.2002 n.289 – Rideterminazione della struttura organizzativa e della dotazione organica dell'Azienda. Modifica regolamenti di organizzazione degli uffici approvati con deliberazione n.104 del 9.5.2003".	36	96		si
17	Basilicata	2003	C.R.	E	360	Delib. dell'Ufficio di Presidenza 3 ottobre 2003, n.360 "Approvazione regolamento circa il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico di cui alla delibera dell'U.d.P. n. 229/2003".	10	13		no
18	Basilicata	2003	C.R.	E	758	Delib. C.R. 23 dicembre 2003 n.758 – "Modifica al Regolamento per l'amministrazione del Bilancio e per il Servizio di Economato del Consiglio Regionale".	1	1		no

- ◆ ◆ Questa sezione del 'Questionario' rileva esclusivamente atti emanati dagli organi regionali con forma e denominazione di Regolamento regionale (o della Provincia autonoma). Eventuali segnalazioni di atti che, emanati in altra forma, potrebbero aver rilievo sotto il profilo dell'esercizio di potestà normativa, possono essere indicati nelle risposte libere ai quesiti della parte speciale del 'Questionario', sotto il punto b1.
- ◆ ◆ La Tabella n. 3 è costituita da due tabelle denominate Tabella 3a a Tabella 3b e richiede di rilevare i dati inerenti i regolamenti delle regioni e delle province autonome nel periodo considerato (1° giugno 2001 - 31 dicembre 2002). Ciascuna tabella raccoglie un gruppo di informazioni relative a medesimo regolamento; esse perciò, pur se sono fisicamente separate per praticità d'uso, costituiscono di fatto un unico *file* relativo ai dati identificativi, di struttura, di natura, di composizione e di classificazione sotto più profili, di tutti i regolamenti emanati dalla regione (o provincia autonoma) nel periodo considerato.

La suddivisione dei dati nelle due tabelle è la seguente:

- Tabella 3a: dati identificativi e 'quantitativi' del regolamento: regione, anno di promulgazione, organo che lo approva, tipo di atto, numero seriale, titolo (per esteso), numero degli articoli che la compongono, numero dei commi, numero di caratteri, numero di tabelle o allegati al regolamento;
- Tabella 3b: natura e oggetto della potestà normativa esercitata: natura e vincoli alla potestà normativa, materia oggetto della disciplina;

Come per la rilevazione delle leggi, le prime quattro colonne delle tabelle (rispettivamente: 1,2,3,4 - 12,13,14,15) riportano in ciascuna riga i medesimi valori (nella tabella 3b i valori sono pedissequamente copiati dalla tabella 3a). In ciascuna riga, numerato in successione da 1 ad n, sono inseriti i valori relativi ad un regolamento regionale. In tal modo i regolamenti regionali considerati in questo periodo (e gli atti che tali sono per natura della disciplina che contengono) risulteranno numerati in successione da 1 ad n. Questo numero è ripetuto quale chiave univoca in ciascuna tabella.

- ◆ ◆ Nella **Tabella 3a** vanno riportate le seguenti informazioni:

colonna	intitolazione	valori della compilazione	
1	n. progr.	Progressivo seriale di ciascuna riga, relativo alle informazioni di un solo regolamento regionale	
2	regolamento regionale	regione	nome della regione o della provincia autonoma (anche in sigla, purché univoca in tutte le righe)
3		anno	Anno di emanazione del regolamento
4		Organo	In questa colonna, attraverso la sigla corrispettiva e indipendentemente dalla forma dell'atto, si indica l'organo regionale <u>che esercita la potestà regolamentare</u> :

			CR = Consiglio regionale GR = Giunta regionale
5		Tipo atto	Si indica qui, attraverso le sigle corrispondenti, la forma dell'atto con il quale il regolamento è emanato: A = Regolamento regionale B = Regolamento interno del Consiglio regionale; C = Decreto del Presidente della Giunta regionale, decreto del Presidente della regione, decreto del Presidente della Provincia autonoma D = Deliberazione della Giunta regionale, deliberazione della Giunta della Provincia autonoma E = Deliberazione del Consiglio regionale
6		numero	Numero che l'atto assume secondo la forma di emanazione
7		titolo	Titolo del regolamento (titolo per esteso; è opportuno esplicitare, <i>in corsivo</i> , un titolo esplicativo quando quello del regolamento sia formato da meri riferimenti normativi o comunque non sia chiaro)
8		n. articoli	Numero di articoli di cui è composto il regolamento
9		n. commi	Numero di commi di cui è composto il regolamento
10		n. caratteri	<i>Indicazione facoltativa</i> – La sua rilevazione è particolarmente utile a definire una (<i>unità di</i>) misura comparabile della entità della legislazione. La 'misurazione' può essere effettuata rilevandola dai sistemi informatici che offrono questa informazione. Se il testo della legge è memorizzato in formato Word per Windows il numero dei caratteri può essere rilevato dalla finestra Proprietà , che si attiva dal menù File , scegliendo l'opzione Statistiche , il sistema fornisce anche questa indicazione: caratteri (scegliere la voce senza spazi). Vedi in proposito le notazioni fatte per la corrispondente colonna n. 8 nella tabella 2a.
11		Tabelle e/o Allegati	Eventuale numero di Tabelle e/o Allegati annessi al regolamento

- ◆ ◆ Nella **Tabella 3b** vanno riportate le seguenti informazioni:

colonna	intitolazione	valori della compilazione	
12	n. progr.	Progressivo seriale di ciascuna riga, ripete, in corrispondenza, i medesimi della colonna 1 nella Tabella 3a	
13	regolamento regionale	regione	ripete, in corrispondenza, i valori della colonna 2 nella Tabella 3a
14		anno	ripete, in corrispondenza, i valori della colonna 3 nella Tabella 3a
15		numero	ripete, in corrispondenza, i valori della colonna 6 nella Tabella 3a (Attenzione! NON col. 4)
16	Potestà normativa	propria	contrassegnare questa colonna con la X se il regolamento origina dalla potestà regolamentare di cui al secondo periodo del sesto comma dell'articolo 117, Cost.
17		delegata	contrassegnare questa colonna con la X se si tratta di regolamento delegato ai sensi del primo periodo del sesto comma dell'articolo 117, Cost.
18	Vincoli normativi	vincolato: Stato	L'area è suddivisa in due settori: l'emanazione del regolamento regionale (o dell'atto di natura regolamentare) è vincolata o non vincolata da fonte giuridica superiore. Se il regolamento è vincolato occorre indicare il tipo di vincolo; (<i>in questo contesto il 'vincolo' considerato assume una accezione più ampia - e comunque non strettamente corrispondente - di quello che connota i regolamenti di esecuzione o di attuazione</i>): contrassegnare questa colonna con la X se la legge regionale origina da una disposizione di legge statale;
19		vincolato: Regione	contrassegnare questa colonna con la X se lo statuto o la legge regionale prevedono l'emanazione del regolamento o di quell'atto;
20		vincolato: Unione europea	contrassegnare questa colonna con la X se il regolamento origina da una disposizione dell'Unione europea (per questo si deve avere riguardo alla origine dell'obbligo a provvedere e non all'eventuale - improbabile - indicazione della natura dell'atto con il quale si deve adempiere
21		non vincolato	contrassegnare questa colonna con la X in ogni altro caso (<i>quando il regolamento è da considerarsi 'indipendente'</i>)
22	Classificazione materia	macro-settore	sigla alfanumerica tratta dallo schema di tabella n. 4

23		materia	sigla alfanumerica tratta dallo schema di tabella n. 4
24		Oggetto	Oltre le precedenti classificazioni, inserire qui, se necessario, una o più locuzioni tratte, possibilmente, dal decreto legislativo n. 112/1998 o dal dpr. N. 616/1977

4. Elenco dei codici da utilizzare nella classificazione per materia (ripete integralmente lo schema utilizzato per il Rapporto 2002)

Tabella 4

Macrosettore		Materia	
A	Ordinamento istituzionale	A1	Organi della Regione <i>(ad esclusione di quanto classificato alla voce A2)</i>
		A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta
		A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
		A4	Personale e amministrazione
		A5	Enti locali e decentramento
B	Sviluppo economico e attività produttive	B1	Artigianato
		B2	Professioni
		B3	Industria
		B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
		B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia
		B6	Miniere e risorse geotermiche
		B7	Commercio, fiere e mercati
		B8	Turismo
		B9	Agricoltura e foreste
		B10	Caccia, pesca e itticoltura
		B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
		B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
C	Territorio ambiente e infrastrutture	C1	Territorio e urbanistica
		C2	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
		C3	Risorse idriche e difesa del suolo
		C4	Opere pubbliche
		C5	Viabilità
		C6	Trasporti
		C7	Protezione civile
D	Servizi alla persone e alla comunità	D1	Tutela della salute
		D2	Alimentazione
		D3	Servizi sociali
		D4	Istruzione scolastica
		D5	Formazione professione
		D6	Lavoro
		D7	Previdenza complementare e integrativa
		D8	Beni e attività culturali
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica
		D10	Ordinamento della comunicazione
		D11	Spettacolo
		D12	Sport
E	Finanza regionale	E1	Bilancio

	E2	Contabilità regionale
	E3	Tributi

5. 5. Aggiornamento della ricognizione effettuata per i Rapporti 2001 e 2002 relativamente ai settori della Parte generale:

Questa sezione riproduce, con alcuni aggiustamenti e talune limitate innovazioni le domande già proposte per il Rapporto 2002.

Il Rapporto 2003 conferma i temi proposti nel Rapporto 2002 aggiornandone le informazioni secondo gli sviluppi che si sono determinati.

I quesiti sono dunque riproposti per ottenere una continuità del flusso di informazioni e valutazioni scaturito dai precedenti Rapporti. Nel redigere le risposte ai quesiti della parte generale e della parte approfondimenti i compilatori avranno cura di connettere le informazioni e le osservazioni a quanto contenuto nelle risposte degli anni precedenti.

Nell'elenco che segue i quesiti sono stati in parte 'adattati', o riformulati, o integrati cercando di cogliere le insufficienze e le esigenze di miglioramento emerse dai precedenti Rapporti. Tutte le innovazioni, rispetto al Questionario 2002, sono riportate in carattere corsivo; i codici in carattere corsivo recano un quesito del tutto nuovo il quale o non era formulato nell'edizione precedente, oppure era compresa in un altro quesito. Un asterisco () segnala i luoghi ove – rispetto al Questionario 2002 - è stata soppressa una domanda, una frase o qualche parola significativa.*

Il redattore dovrà inserire la propria risposta all'interno della casella Word corrispondente al codice della domanda. Deve essere conservata in ogni caso la struttura del testo ed i codici che sono presenti. Senza introdurre a questi ultimi alcuna modificazione; neppure di forma.

5A - Quesiti

b1 - Riordino normativo e qualità della legislazione

b1.1.1. Sono proseguiti la semplificazione ed il riordino del corpus normativo regionale? In che misura e con quali effetti?

b1.1.2. Quale procedura si è seguita per la predisposizione e l'emanazione dei testi unici? A quale tipologia appartengono i testi unici approvati in questo periodo?; Complessivamente considerati alla data di redazione di questa nota, quanta parte del corpus normativo regionale è costituita da Testi unici, o da leggi organiche che 'esauriscono' la disciplina regionale del settore?

b1.1.3. E' identificabile, apprezzabile e quantificabile un certo grado di 'deregolazione' normativa?

b1.1.4. In quale misura i regolamenti del Consiglio e della Giunta hanno sostituito e/o integrato la legislazione? (la risposta può includere riferimenti e commenti ai dati esposti nelle tabelle 3a e 3b)

b1.2. Quale è il "saldo" (calcolato in articoli) tra disposizioni abrogate e disposizioni introdotte nel corso del periodo considerato? (separatamente, per leggi e regolamenti formalmente tali).

b1.2.1. *Tra le abrogazioni indicate al quesito b1.2. vi sono state abrogazioni 'differite' di leggi o parti di leggi? (si conviene di indicare in questa risposta le abrogazioni differite a data certa; non condizionata cioè da evento incerto o dalla emanazione di un eventuale atto). Si suggerisce di indicare in dettaglio la casistica, eventualmente con riferimento a quella che si ritenga essere una 'tipologia' di comportamenti del legislatore.*

b1.2.2. *Tra le abrogazioni indicate al quesito b1.2. vi sono state abrogazioni 'differite' di leggi o parti di leggi condizionate al verificarsi di un evento? (si conviene di indicare in questa risposta le abrogazioni differite alla entrata in vigore di un determinato atto – ad esempio, di delegificazione, un regolamento esecutivo, eccetera – o condizionata ad un evento non determinabile temporalmente (ad esempio, all'esaurirsi dei finanziamenti recati dalla legge, o al completamento degli interventi previsti, o altro). Si suggerisce di indicare in dettaglio la casistica, eventualmente con riferimento a quella che si ritenga essere una 'tipologia' di comportamenti del legislatore.*

b1.3. Se possibile, formulare una stima delle leggi e degli altri atti normativi vigenti nella Regione (la stima dovrebbe includere tutte le leggi non espressamente abrogate e considerare anche le leggi che si limitino ad apportare modifica ad altre leggi; ove si utilizzino criteri diversi, è necessario precisarli). (N.B. indicare espressamente la data alla quale si riferiscono i valori indicati).

b1.4.1. Quali iniziative per la qualità della legislazione sono state assunte dal Consiglio e dalla Giunta? Vi è stato un loro 'consolidamento' in termini di strutture e di maggiore efficacia nei procedimenti nei quali intervengono?

b1.4.2. Vi sono forme di controllo sul rispetto del Manuale sulle regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi? *

b1.4.3. Vi sono forme di studi di impatto per i disegni di legge e per i regolamenti? Se sì, quali sono? Si possono indicare elementi quantitativi di tali strutture e attività?

b1.5 L'approvazione delle leggi regionali (di quelle considerate nelle Tabelle 2a - 2d) è stata preceduta da procedure informative? Quali? Sono inserite anche formalmente nel procedimento legislativo o sono ad esso esterne?

b1.6 Vi sono leggi (di quelle considerate nelle Tabelle 2a - 2d) che prevedono al proprio interno controlli sulla fase di attuazione (forme di monitoraggio o di valutazione finalizzate alla revisione della disciplina, o le cosiddette 'clausole valutative')? Se sì, indicare qualche esempio.

b1.7. Compilare la seguente tabella relativa al saldo fra nuove disposizioni e disposizioni abrogate per leggi e regolamenti. Con riferimento alle 'abrogazioni differite' di cui ai quesiti b1.2.1. e b1.2.2. devono essere computate soltanto le abrogazioni la cui efficacia si è determinata nell'anno 2003; ciò anche nel caso in cui la disposizione 'abrogante' sia stata emanata in anno precedente.

Tabella n. 1: saldo articoli di leggi

b1.7.1	Regione	A. - Numero di nuovi articoli approvati nel periodo	B. - Numero di articoli abrogati nel periodo	Saldo = A. - B.
b1.7.1	Basilicata	301	6	295

Tabella n. 2: saldo articoli di regolamenti

b1.7.2	Regione	A. - Numero di nuovi articoli approvati nel periodo	B. - Numero di articoli abrogati nel periodo	Saldo = A. - B.
b1.7.2	Basilicata	200	0	200

b1.8. Compilare la seguente tabella relativa al saldo fra leggi emanate nel periodo, leggi abrogate nel periodo e stima delle leggi vigenti:

Tabella n. 3: saldo leggi del periodo e stima leggi vigenti al termine del periodo considerato

b1.8.	Regione	A. - Numero di nuove leggi approvate nel periodo	B. - Numero di leggi abrogate nel periodo	numero leggi vigenti
b1.8.	Basilicata	36	9	690

b2 - Formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea

b2.1.1. In quali forme il Consiglio partecipa all'elaborazione delle norme comunitarie? Vi sono state innovazioni attribuibili a quanto dispone ora il quinto comma dell'articolo 117, Cost. ?

b2.1.2. I consigli regionali hanno formulato osservazioni con riferimento agli atti, ai progetti di atti, ai libri verdi ed ai libri bianchi della Commissione europea loro trasmessi?

b2.1.3. Il Consiglio regionale è a conoscenza di eventuali accordi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, circa le modalità di partecipazione delle Regioni ai gruppi di lavoro, nell'ambito delle delegazioni governative, presso le istituzioni comunitarie? In quale modo si è proceduto a tali accordi? in quali forme è avvenuta la partecipazione delle Regioni?

b2.1.4. Esistono canali informativi regolari - a livello consiliare - sulle modalità di partecipazione all'elaborazione di norme comunitarie?

b2.1.5. Vengono tenute specifiche sessioni comunitarie dell'Assemblea o delle Commissioni consiliari? Quali sono le modalità di svolgimento? Nella bozza di nuovo statuto si fa riferimento a sessioni comunitarie?

b2.2. Con quali provvedimenti il Consiglio regionale ha dato attuazione a livello regionale alle direttive comunitarie? Quanti provvedimenti di attuazione sono stati adottati?

b2.3. Il Consiglio è a conoscenza di eventuali richieste avanzate dalla Regione In sede di Conferenza Stato-Regioni in ordine all'intervento del Governo per adire la Corte di giustizia europea contro atti normativi comunitari ritenuti illegittimi? Se sì, quali?

b2.4. E' stata effettuata una valutazione a livello consiliare dei programmi comunitari anche in vista della loro rimodulazione nel 2003? Quali sono stati i risultati di tale valutazione risultanti da atti portati a conoscenza del Consiglio in relazione allo stato di avanzamento al 2003 (impegni-pagamenti; misure più significative; eventuali disimpegni automatici)?

b2.5. In che modo il Consiglio è informato delle posizioni assunte dalla Giunta in seno alla sessione comunitaria Conferenza Stato-Regioni?

b2.6. Qual è il ruolo del Consiglio nella formazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea?

b2.7 Quanti e quali provvedimenti e rientranti in quali tipologie il Consiglio regionale ha preventivamente notificato alla Commissione europea? Con quale esito? Si prega di elencare i provvedimenti notificati. Il Consiglio è a conoscenza di notifiche effettuate dalla Giunta? Se sì, in quali casi?

b3 - Procedimenti per l'approvazione degli statuti delle regioni ordinarie e delle 'leggi statutarie' delle regioni a statuto speciale e province autonome

*
*
*
*

b.3.1. A che punto sono il nuovo testo dello statuto ed il procedimento di approvazione?

b.3.2. E' stato avviato anche il procedimento per la revisione del Regolamento del Consiglio regionale? Se il Regolamento vigente è ancora quello approvato prima delle ultime modifiche costituzionali (l.cost. n. 1/99, 2/01 e 3/01) quali parti del regolamento in vigore sono disapplicate in relazione alle riforme sopravvenute?

b.3.3. E' stata introdotta, o si ritiene di dover introdurre preliminarmente, una apposita disciplina del referendum confermativo dello Statuto (o della Legge statutaria)?

b.3.4. Per le regioni a statuto speciale, in che modo *si è dato* o si sta dando attuazione alla legge costituzionale n. 2 del 2001? La 'legge statutaria' disciplina insieme sistema elettorale e forma di governo? Disciplina anche altri oggetti statutari, mutuandoli dalla potestà delle regioni ordinarie quando tale disciplina non sia già espressamente 'coperta' dallo statuto speciale?

b.3.5. E' stata approvata, o è in corso di approvazione, qualche legge incidente nella materia elettorale regionale, anche con riguardo – per esempio - al regime della *prorogatio* e delle incompatibilità?

N.B. Sarebbe opportuno indicare con precisione gli atti formali o le bozze da cui risulta lo stato di avanzamento di tutti gli atti indicati nella presente sezione

b4 - Rapporti tra Giunta e Consiglio

b.4.1. In che modo l'elezione diretta dei Presidenti ha influito sui procedimenti non legislativi del Consiglio?

b.4.1.1. Vi sono state votazioni e discussioni assimilabili a quelle "fiduciarie"? Esiste l'istituto della sfiducia "individuale"? Vi sono casi di attivazione di tale istituto nel corso del 2003?

b.4.1.2. Quante volte il Presidente della Regione ha partecipato alle sedute del Consiglio regionale? Quante volte ha preso la parola? Con quali procedure ed in quali occasioni?

b.4.1.3. Quanti assessori esterni al Consiglio fanno parte della Giunta? agli assessori esterni sono riconosciuti lo stesso status e le stesse prerogative degli assessori interni? Si registrano sensibili differenze e se sì quali nella partecipazione ai lavori consiliari degli assessori esterni rispetto agli assessori interni? Tali differenze – ove registrate - hanno provocato reazioni in Consiglio?

b.4.1.4. Quante volte gli assessori hanno partecipato alle sedute del Consiglio regionale? Quante volte hanno preso la parola? Con quali procedure ed in quali occasioni?

b.4.2. Quanti atti di indirizzo e di sindacato ispettivo sono stati presentati e quanti discussi?

b.4.3. Il Consiglio è stato coinvolto nel procedimento di formazione dei regolamenti regionali (esclusi i regolamenti interni)? Con quali modalità? In quanti casi?

b.4.4. Quanti pareri su atti non regolamentari della Giunta sono stati espressi dall'Assemblea o dalle Commissioni consiliari? Su quali atti?

B.4.5. Il Consiglio ha esercitato attività amministrativa? Con quali atti?

b.4.6. In che modo il Consiglio indirizza gli orientamenti assunti dalla Giunta in Conferenza Stato-Regioni? *Esistono procedure formali che consentono al Consiglio regionale, o ad un suo organo, o alla struttura amministrativa di conoscere l'ordine del giorno e le decisioni della Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali, della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Unificata?*

b5 - Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali

b5.1. Quale è stata l'attività del 'Consiglio delle autonomie locali'? Quanti e quali dei suoi atti hanno interessato l'attività del Consiglio regionale nel periodo considerato?
 b5.2. Esiste un organo analogo per il rapporto del Consiglio regionale con le forze sociali? Con quali caratteristiche? Se esiste, quale ne è stata l'attività?. Vi sono, in alternativa, altre forme istituzionalizzate di raccordo con le 'forze sociali' della regione?

*
*
*

b6 - Leggi finanziarie e politiche tributarie della Regione

La rilevazione si propone, di mettere in evidenza:

- • **l'utilizzazione della legge finanziaria** quale strumento di determinazione delle politiche regionali, non solo per gli aspetti strettamente attinenti alla garanzia degli equilibri di bilancio (rimodulazione delle entrate e delle spese, livello massimo di indebitamento, *rispetto del patto di stabilità interno*, ecc.), ma anche per introdurre innovazioni di carattere ordinamentale e/o organizzatorio e per promuovere lo sviluppo economico e sociale;
- • **la politica tributaria perseguita dalla regione** nell'ambito dei margini consentiti dalle disposizioni relative a ciascun tributo regionale, con particolare riferimento alla disciplina dell'IRAP. Più in generale, le variazioni eventualmente introdotte alla disciplina degli altri tributi regionali.
- • **il ricorso a forme innovative di gestione della finanza regionale** (avvalendosi di strumenti e tecniche tipiche dei mercati finanziari, di forme di partenariato pubblico-privato e di utilizzo a fini reddituali degli attivi patrimoniali).

E' necessario, quindi, che vengano fornite informazioni sugli aspetti seguenti:

QUESITI

b6.1.1. la regione ha modificato (o introdotto ex-novo) norme generali sui contenuti, tempi e modalità di approvazione della L.F?

*

b6.1.2. con riferimento alla tabella n. 2 già compilata (da 2a a 2d) integrare qui, con osservazioni ritenute utili, le informazioni sulle principali caratteristiche strutturali delle L.F. approvate nel periodo di riferimento: numero di articoli, numero di commi, numero massimo di commi per articolo, contenuto della legge, tipologia e contenuto degli allegati;

b6.1.3. la legge finanziaria è accompagnata da altri atti o provvedimenti che integrano la manovra di bilancio (leggi 'collegate' o altri provvedimenti approvati nel contesto della legge finanziaria e del processo di approvazione del bilancio)? Quali?

b6.1.4. la legge finanziaria del periodo osservato introduce nuove forme di intervento della regione, anche attraverso rinvii a successive deliberazioni o regolamenti (ad esempio nuove forme di incentivazione, contributi, ecc.)?;

b6.1.5. la legge finanziaria del periodo osservato introduce innovazioni o modifiche di carattere non strettamente finanziario relative a forme di intervento già esistenti? modifica competenze attribuite ad organi della regione (Consiglio e Giunta) o interviene sull'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale? Istituisce nuovi organismi regionali o modifica quelli già esistenti? Interviene sulla disciplina del personale della regione o di organismi ad essa collegati? *Demanda agli organi di governo ovvero ad altri organismi (anche di carattere tecnico) il ricorso a forme innovative di gestione finanziaria? Prevede modalità e attribuisce compiti specifici per il raccordo tra le decisioni di politica economico-finanziaria regionale e gli altri livelli di governo (enti locali, Governo nazionale, autorità comunitarie)?*

b6.1.6. la legge finanziaria del periodo osservato disciplina anche i rapporti finanziari della regione con gli enti locali (quantificazione dei trasferimenti, istituzione di fondi ecc.)?

b6.1.7. nel periodo osservato sono state introdotte modifiche alla disciplina dei tributi regionali? Quali?

B6.1.8. *Compilare le seguenti tabelle sulla base dei rispettivi documenti di bilancio:*

TABELLA N. 1 – TRIBUTI PROPRI (Euro x 1.000)

BASILICATA	Gettito 2002 (previsioni iniziali di competenza)	Gettito 2002 (accertamenti di competenza)	Gettito 2003 (previsioni iniziali di competenza)	Variazione delle aliquote nel 2003 (SI/NO)

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	176378,00	19378,00	189000,00	NO
Tasse automobilistiche	37500,00	38737,00	37000,00	NO
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale				
Tassa per il diritto allo studio universitario	440,00	430,00	550,00	NO
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1810,00	2607,00	1800,00	
Tasse sulle concessioni regionali	258,00	138,00	260,00	NO
Tassa per l'occupazione di aree pubbliche regionali				
Imposta di consumo sulle benzine per autotrazione	22800,00	20604,00	21000,00	NO
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aereomobili				
Imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile	15,00	5,00	0	NO
Imposta sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo				
Addizionale regionale all'imposta di consumo di gas metano e relativa imposta sostitutiva	4700,00	4333,00	3700,00	NO
Addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche	30987,00	32630,00	33000,00	NO
Addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica				
Tassa di ispezione farmaci e sui gabinetti radiologici e contributi dovuti dalle farmacie non rurali	10,00	33,00	30,00	NO
Tassa di concessione regionale per i servizi automobilistici per viaggiatori e pacchi agricoli	15,00	42,00	0	SI
Tassa annuale di concessione per la ricerca e raccolta del tartufo e proventi derivanti dalla raccolta dei funghi	51,00	16,00	20,00	NO
Tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio	413,00	505,00	415,00	NO
Tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata	72,00	66,00	70,00	NO

Entrate derivanti da infrazioni a norme tributarie e dal recupero dei diritti di notifica	438,00	354,00	0	SI
Proventi derivanti dalle concessioni di acque minerali e termali e dai permessi di ricerca	325,00	444,00	350,00	NO
Proventi derivanti dai canoni di concessione d'uso del demanio e delle risorse idriche per derivazione d'acqua e pertinenze idrauliche	604,00	481,00	604,00	NO
Interventi derivanti da recuperi anni pregressi della tassa automobilistica regionale	0	876,00	400,00	SI
Entrate derivanti dalla riscossione di tributi propri della Regione relativi agli oneri pregressi	0	0	400,00	SI
Totale	276858,00	296106,00	288637,00	

Avvertenze per la compilazione della Tabella n. 1

- (1) (1) Per tributi propri si intendono quelli rispetto ai quali la regione o la Provincia autonoma ha almeno la possibilità di modificare le aliquote.
(2) (2) Se un tributo proprio non compare nell'elenco utilizzare le righe contrassegnate con la voce ' ... altro tributo ...', specificando la denominazione del tributo.
(3) (3) Se uno o più dei tributi indicati non sono di competenza della Regione o della Provincia autonoma, lasciare la riga in bianco.

TABELLA N. 2 – ENTRATE CORRENTI (Euro x 1.000)

BASILICATA	Gettito 2002 (previsioni iniziali di competenza)	Gettito 2002 (accertamenti di competenza)	Gettito 2003 (previsioni iniziali di competenza)
Totale delle entrate correnti	1491749,00	1336884,00	1478298,00

Avvertenze per la compilazione della Tabella n. 2

- (4) (4) Il totale da indicare in questa tabella deve comprendere, oltre al gettito dei tributi propri di cui alla Tabella n. 1, anche quello delle altre entrate proprie della regione o della provincia autonoma, delle partecipazioni al gettito dei tributi erariali, dei trasferimenti dello Stato (con o senza vincoli di destinazione)
(5) (5) Per le regioni a statuto ordinario il gettito della compartecipazione all'IVA è quello complessivamente spettante come assegnazione del Fondo perequativo di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000 .

b.6.2. Quali sono stati gli aspetti della legislazione negli ambiti qui considerati che hanno costituito oggetto di maggiore confronto con lo Stato? Il Consiglio regionale ha avuto modo di prendere posizione in tale confronto?

b7 - La disciplina del comparto sanitario

La rilevazione si propone di mettere in evidenza:

- ● **l'intervento delle Regioni nell'ambito della "tutela della salute".**

Il nuovo titolo V della Costituzione configura la materia "tutela della salute" nell'ambito della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato per quanto concerne la definizione "dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, comma 2). Appare opportuno approfondire il metro di giudizio delle Regioni nei confronti dei provvedimenti statali in materia e se i Consigli siano stati coinvolti nella discussione sul recente Piano sanitario nazionale.

- ● **il governo della spesa sanitaria**

Con il decreto-legge 347/2001 e con altri atti dello Stato è stata data attuazione all'Accordo dell'8 agosto del 2001 in sede di Conferenza Stato Regioni, il quale ha definito un nuovo quadro di finanziamento della spesa sanitaria nel triennio, le forme per sottoporre a monitoraggio e controllo l'andamento della spesa sanitaria. Quell'accordo ha definito nuovi compiti e responsabilità delle Regioni nel governo della spesa sanitaria e gli obblighi e le 'sanzioni' connesse alla eventuale inosservanza dei vincoli posti dal patto di stabilità interno. Anche al fine di definire più concretamente la natura e la strumentazione dell'intesa interistituzionale, appare utile individuare le modalità (atti e procedimenti) con le quali le singole regioni hanno continuato, nel corso del 2003, attuazione all'Accordo dell'8 agosto 2001. In questo contesto saranno approfonditi i casi di sovrapposizione tra normativa nazionale e regionale ed il rapporto fra azioni della Giunta e azioni del Consiglio regionale;

- ● **la programmazione regionale**

I tempi di approvazione dei piani regionali sanitari sono molto differenziati da regione a regione. Appare utile approfondire l'evoluzione di tali Piani e dei loro contenuti tipici, anche in relazione alla riforma del titolo V della Cost. e al nuovo quadro programmatico a livello nazionale (PSN 2003-2005)

E' necessario, quindi, che vengano fornite informazioni sugli aspetti seguenti:

QUESITI

b.7.1. Il piano sanitario nazionale per il triennio 2003-2005, di cui al DPR 23 maggio 2003, è il primo elaborato dopo la riforma costituzionale del Titolo V. E' stato oggetto di discussione presso i Consigli regionali, in relazione alla sua approvazione? Con quali atti?

b.7.2. Riferire, sommariamente, le vicende procedurali della programmazione sanitaria regionale nel 2003.

b.7.3. vi sono state nel 2003 ulteriori misure di attuazione dell'Accordo dell'8 agosto 2001 a livello consiliare?

b.7.4. vi sono scelte effettuate a livello statale in campo sanitario giudicate non pienamente rispettose dello spirito del nuovo Titolo V che hanno dato luogo a prese di posizione del Consiglio regionale? se sì, quali?

b.7.5. vi sono state iniziative legislative regionali che introducono significative novità nei rapporti con lo Stato in singoli profili della materia sanitaria?

b8 - La materia 'agricoltura' fra competenza regionale 'primaria' (o esclusiva) e 'l'interferenza' di altre competenze dello Stato

La rilevazione si propone di mettere in evidenza le iniziative assunte dalle Regioni in una materia da sempre al centro delle loro rivendicazioni di competenza, e che non viene più menzionata – in quanto tale - nel nuovo art. 117 Cost. Al momento, le esperienze sembrano mostrare che non si dispone di una visione generale ed organica di quali siano le competenze rimaste in capo allo Stato nel comparto primario, alla luce del nuovo titolo V Cost.. Si vuole pertanto esaminare più in dettaglio la contestuale normativa e azione delle regioni, con particolare riguardo – fermo restando l'interesse per una panoramica il più possibile esaustiva - ad un settore (come

quello riguardante la tutela del patrimonio forestale) nel quale, nel periodo considerato, il Parlamento ha discusso una importante legge ordinamentale (approvata all'inizio del 2004).

E' necessario, quindi, che vengano fornite informazioni sugli aspetti seguenti:

QUESITI

b8.1. Quali sono stati le leggi ed i regolamenti di maggior rilievo adottati dalla regione nel settore agricolo nel corso del 2003?

b8.2. Quali e quanti di tali atti legislativi e regolamentari sono esplicitamente connessi ad interventi legislativi dello Stato?

b8.3. Sono previsti Corpi forestali regionali o servizi tecnici regionali e se sì, con quali atti legislativi o regolamentari sono stati istituiti?

b8.4. Vi sono stati interventi consiliari recenti in materia di Corpi forestali regionali o servizi tecnici regionali?

b8.5. Vi è stata qualche forma di partecipazione consiliare alla formazione delle politiche comunitarie nel settore agricolo in connessione con il semestre di presidenza italiana?

b.8.6. Quali sono stati gli aspetti della legislazione negli ambiti qui considerati che hanno costituito oggetto di maggiore confronto con lo Stato, dando luogo a prese di posizione del Consiglio regionale?

b9 - Ambiente

La rilevazione è riferita a materie che – in occasione della riforma costituzionale del Titolo V - sono state oggetto della “redistribuzione” di competenze tra legislazione esclusiva dello Stato (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema) e legislazione concorrente (governo del territorio, grandi reti di trasporto e di navigazione) e ad altre che comparivano nel vecchio testo dell'art. 117 e che non sono invece state nominate nel nuovo (urbanistica, edilizia, lavori pubblici). In particolare:

- • **Ambiente**

Dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V Cost., le sentenze della Consulta n. 407 del 2002, n.222 del 2003 e, da ultimo, la n. 307 del 2003 hanno chiarito che l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva, in materia di tutela ambientale, non comporta l'impossibilità per le Regioni di intervenire, con proprie norme, in quanto la tutela dell'ecosistema rappresenta una finalità generale cui sono chiamati a concorrere tutti i soggetti pubblici e delinea un ambito, caratterizzato da una marcata trasversalità, e quindi idoneo ad abbracciare profili di competenza che possono investire, di volta in volta, più livelli di legislazione.

- • **Governo del territorio**

Nel “governo del territorio”, elencato tra le materie di competenza concorrente, è stata ricompresa, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003, la disciplina dell'urbanistica, che parte della dottrina riteneva spettasse in via residuale alle regioni. Questa pronuncia pone in maniera ancor più pressante l'esigenza di una riforma della legge urbanistica del 1942, riforma il cui dibattito è ormai in corso da anni e che, nell'attuale legislatura nazionale, è stato rilanciato dalla presentazione di proposte di legge da parte di tutti i gruppi politici (in corso di esame presso l'VIII Commissione della Camera).

E', altresì, necessario rilevare le informazioni riguardanti l'approvazione degli interventi legislativi, in materia di governo del territorio, da parte delle Regioni.

- • **Infrastrutture**

La sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003 sembra aver risolto molti dei nodi problematici discendenti, da un lato dalla mancata definizione di un ambito materiale “lavori pubblici” all'interno delle norme costituzionali sul riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, dall'altro dal varo di una legislazione speciale (statale) sulle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.

Tuttavia sembra opportuno verificare l'effettiva applicazione dei precetti ricavabili dalla pronuncia della Corte (con i frequenti richiami al principio di leale collaborazione e a procedure basate sulla previa intesa) in un ambito caratterizzato da un alto grado di complessità normativa e da una forte incidenza sul territorio.

E' necessario, quindi, che vengano fornite informazioni sugli aspetti seguenti:

QUESITI

b.9.1. Qual è stata l'attività legislativa regionale in tema di ambiente a seguito dell'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione?

b.9.2. Qual è lo stato della disciplina regionale nella pianificazione urbanistica? Ci sono stati, o sono allo studio, interventi legislativi regionali nella materia del “governo del territorio”, nella sua più ampia accezione come definita nella recente giurisprudenza costituzionale?

b.9.3. Quali dubbi interpretativi sono stati sollevati in sede consiliare o in altre sedi regionali in materia di lavori pubblici dopo la sentenza n. 303 del 2003?

Quale è lo stato della legislazione regionale e come ha inciso la citata sentenza su istruttorie legislative in corso? Esistono iniziative legislative regionali modellate sulla legge n. 443 del 2001 e quindi volte a dotare anche le regioni di discipline speciali per le infrastrutture prioritarie?

b.9.4. Quali sono stati gli aspetti della legislazione negli ambiti qui considerati che hanno costituito oggetto di maggiore confronto con lo Stato, dando luogo a prese di posizione del Consiglio regionale?

b10 - Attività produttive

La rilevazione si propone di mettere in evidenza gli aspetti critici della distribuzione delle competenze nelle materie che disciplinano oggetti di questo settore. In particolare:

- • **Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica;**
Il nuovo articolo 117 Cost. annovera questa tra le materie di legislazione concorrente. Nella materia sono intervenuti negli ultimi due anni vari decreti-legge (decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2002, n. 55, "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale"; decreto-legge 18 febbraio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico"; decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, "Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità"), mentre la Camera ha approvato un disegno di legge di riforma del settore, attualmente all'esame del Senato. La normativa del comparto è stata quindi oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore, mentre non è stata ancora definita una nuova disciplina di carattere organico e generale coerente con la nuova ripartizione di competenze fra lo Stato e le regioni prevista dal nuovo Titolo V della Costituzione. Nel frattempo talune regioni hanno legiferato in materia di energia, disciplinando in modo nuovo le relative competenze
- • **ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi**
L'inclusione di questa materia tra quelle di legislazione concorrente sembrerebbe dover comportare una complessiva rivisitazione della normativa concernente gli incentivi, contributi, agevolazioni e benefici comunque denominati destinati alle imprese. Nel disegno di legge di semplificazione per il 2001 è contenuta una delega volta ad un riassetto in chiave regionalistica della normativa in questione.
- • **turismo**
Il turismo è ormai materia interamente riservata alle regioni e non più di competenza concorrente. Permane tuttavia una vasta legislazione precedente alla riforma costituzionale che, di recente, ha parzialmente assunto un nuovo assetto in seguito all'approvazione, sulla base di un accordo intervenuto tra Stato e regioni, del D.P.C.M. previsto dall'art. 2, c. 4e 5, della legge n. 135 del 2001 (D.P.C.M. 13 settembre 2002). Il decreto si contraddistingue, tra l'altro, per la scelta di affidare alle regioni il compito di definire concordemente standard minimi e requisiti dell'offerta turistica.

QUESITI

b10.1. Quali iniziative sono state assunte dal Consiglio regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (anche di carattere 'locale') ed in che relazione si pongono con quelle previste dalla legislazione statale?

b10.2. Quale azione hanno svolto in questo periodo i Consigli regionali nel settore della ricerca scientifica e a sostegno della innovazione nei settori produttivi e quali si ritengono essere le prospettive evolutive della legislazione in materia?

b.10.3. Quali sono le linee di intervento della legislazione regionale nell'ambito delle politiche del turismo?

b.10.4. Quali sono stati gli aspetti della legislazione negli ambiti qui considerati che hanno costituito oggetto di maggiore confronto con lo Stato, dando luogo a prese di posizione del Consiglio regionale?

L'invito è a mantenere la risposta nel limite delle 10-15 righe per ciascun quesito.

I dati saranno raccolti dal Servizio studi della Camera dei deputati e forniti all'Istituto di studi sulle regioni, che ne curerà il commento.

11 - MODULO PER L'INSERIMENTO DELLE RISPOSTE

Nella prima colonna è riportato il codice che contraddistingue la domanda nel questionario, nella seconda colonna si indica la regione o la provincia autonoma, nella terza la risposta.

L'invito è a mantenere la risposta nel limite delle 10-15 righe (sempre nella stessa cella) per ciascun quesito. In caso di risposta affermativa ad un quesito, si invita a dare conto brevemente del fenomeno considerato.

Tabella 5

Codice	Regione	risposta
1	2	3
b1.1.1.	Basilicata	Il gruppo di lavoro interdipartimentale, costituito a seguito dell'emanazione della legge regionale n.19/2001 "Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa –Norme per la redazione di testi unici" prosegue nel lavoro di predisposizione di schemi per l'emanazione di testi unici.
b1.1.2.	Basilicata	Non sono ancora stati predisposti schemi di testi unici né la relativa procedura. Comunque, la bozza del nuovo Statuto prevede che il Consiglio Regionale può, con legge, delegare la Giunta regionale a redigere testi unici che il Consiglio Regionale approva con la sola votazione finale.
b1.1.3.	Basilicata	E' un aspetto che si evidenzia in tutta la sua importanza e problematicità, ma non vi sono segnali di una effettiva deregolazione normativa.
b1.1.4.	Basilicata	I regolamenti emanati nel 2003 sono tutti regolamenti attuativi della legislazione.
b1.2.	Basilicata	La differenza calcolata in articoli tra disposizioni abrogate e disposizioni introdotte registra per le leggi un saldo di 4 articoli in meno e di 200 articoli in più per i regolamenti
b1.2.1.	Basilicata	No, non ci sono state abrogazioni differite
b1.2. 2.	Basilicata	No, non ci sono state abrogazioni differite
b1.3.	Basilicata	Le leggi vigenti nella Regione al 31.12.2003 sono in numero di 690.
b1.4.1.	Basilicata	Iniziative concrete per la qualità della legislazione non sono state adottate, tranne il gruppo di lavoro interdipartimentale di cui ai punti b1.1.1. Vi è comunque un'attenzione dei funzionari redattori nell'applicazione delle regole del manuale di drafting.
b1.4.2.	Basilicata	Non vi sono forme di controllo sul rispetto del manuale sulle regole e suggerimenti per la redazione di testi normativi.
b1.4.3.	Basilicata	E' in fase di elaborazione da parte degli esperti del gruppo di lavoro interdipartimentale un modello standard per stabilire le linee guida esplicative delle diverse operazioni per effettuare l'impatto dei disegni di legge e dei regolamenti. Il suddetto gruppo ha terminato l'esame in via sperimentale del D.d.L. finalizzato ad aumentare i livelli di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro sottoposti ad analisi di impatto della regolazione nonché ad analisi tecnico-normative. Il D.d.L. è ritornato al Dipartimento competente per le valutazioni di competenza.
b1.5.	Basilicata	Il procedimento legislativo non prevede procedure informative per l'approvazione delle leggi regionali. Nella fase consultiva presso le Commissioni consiliari possono essere auditi soggetti istituzionali e rappresentanti di categorie portatori degli interessi oggetto della proposta di legge, sulla base di una scelta discrezionale delle stesse Commissioni. Tuttavia, l'articolo 41 dello Statuto sancisce che ogni organizzazione sociale ha diritto di far pervenire al Consiglio osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati. Tali osservazioni vengono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al consiglio. Su richiesta di almeno due gruppi consiliari e di ¼ dei componenti, la Commissione, prima di riferire sul progetto procede all'audizione delle organizzazioni sociali o enti che si sono avvalsi del diritto di presentare osservazioni o proposte.
b1.6.	Basilicata	Non vi sono leggi che prevedono controlli sulla fase di attuazione. In ogni caso, l'Ufficio di Presidenza del consiglio Regionale ha affidato all'Ufficio per il Controllo consiliare e la Valutazione delle politiche regionali, sulla base di una proposta metodologica elaborata dallo stesso Ufficio, la valutazione di due leggi emanate nell'anno 2001-2002".
b1.7.1.	Basilicata	Vedi tabella
b1.7.2.	Basilicata	Vedi tabella
b1.8.	Basilicata	Vedi tabella
b2.1.1.	Basilicata	L'attività di partecipazione nella fase "ascendente" del processo di formazione del diritto comunitario si realizza attraverso la presenza sia a livello politico che tecnico –amministrativo alle riunioni della Conferenza Stato-Regione e di quella dei Presidenti. Nella fase "discendente", si realizza mediante atti e provvedimenti normativi e atti amministrativi. E' in corso di approvazione il nuovo Statuto regionale nel quale saranno disciplinate le innovazioni previste dal V° comma dell'art.117 della Costituzione, anche relativamente alla partecipazione regionale al processo di formazione del diritto comunitario.
b2.1.2.	Basilicata	La Regione Basilicata, tramite gli organi amministrativi ed istituzionali ha formulato quesiti ed osservazioni sulle singole materie illustrati, di volta in volta, nelle competenti sedi sia della Conferenza dei Presidenti che nella Conferenza Stato-Regioni.
b2.1.3.	Basilicata	Si. Per le politiche comunitarie la Regione capofila è la Sicilia, ma gruppi tecnici di lavoro, con

		rappresentanti regionali delle singole amministrazioni, sono stati attivati per ogni singola materia.
b2.1.4.	Basilicata	Il CINSEDO trasmette periodicamente informazioni in ordine allo stato dell'arte sia per la fase "ascendente" che per quella "discendente" della formazione della normativa comunitaria. Inoltre, i singoli Ministeri, nelle materie di loro competenza, trasmettono le opportune informazioni.
b2.1.5.	Basilicata	In base all'art. 10 della L.R. n.30/97, il Consiglio Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno deve dedicare una o più sedute alla sessione comunitaria, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie. Tale procedimento è in via di ridefinizione, stante la prossima approvazione del nuovo Statuto regionale.
b2.2.	Basilicata	L'attuazione a livello regionale delle direttive comunitarie si realizza, dal punto di vista normativo, tenendo conto della legge comunitaria annuale.
b2.3.	Basilicata	La regione Basilicata, per l'anno 2003, non ha richiesto l'intervento del Governo per adire la Corte di giustizia Europea.
b2.4.	Basilicata	Il quadro finanziario di attuazione del Programma Operativo al 31.12.2003 mostra un soddisfacente grado di avanzamento sia degli impegni che della spesa. I livelli di impegni e pagamenti registrati si attestano rispettivamente sul 55,8% e sul 34,2% rispetto al programmato. Si sottolinea l'avvenuta sottoscrizione di tutti gli Accordi di Programma delle otto aree PIT regionali. Per quanto concerne il FESR, i livelli di avanzamento finanziario mostrano elevate performance attuative con percentuali di attuazione rispetto al programmato del 65,9% in termini di impegno e del 37,2% in termini di pagamenti. Il FSE sotto l'aspetto dell'avanzamento finanziario si colloca sui valori del 42% e del 27,8 % in termini rispettivamente di impegni e pagamenti. I ritardi attuativi che avevano caratterizzato il FEAOG nel primo triennio di attuazione si possono considerare superati, come dimostra il livello di avanzamento finanziario in termini di impegni di spesa che si attesta rispettivamente sul 45,7% e sul 33,5 %. Sotto l'aspetto dell'avanzamento procedurale, si sottolinea l'avvenuta pubblicazione di nuovi bandi a valere sulle misure IV.(, IV.11 e IV.12 che consentiranno il completamento dell'utilizzo delle risorse finanziarie programmate.
b2.5.	Basilicata	Tale informazione si realizza sia in occasione della sessione comunitaria, sia in occasione di deliberazioni concernenti politiche e programmi a rilevanza comunitaria.
b2.6.	Basilicata	L'integrazione tra le politiche dell'Unione Europea e le politiche regionali si realizza prevalentemente mediante la programmazione generale presente nel P.O.R. Basilicata 2000-2006, in particolar modo nelle materie cofinanziate o che impongono determinate prescrizioni, quali ad esempio Ambiente, Agricoltura, Formazione Professionale, Internazionalizzazione. La Giunta svolge un'attività di impulso nei confronti del Consiglio con la predisposizione e proposta di atti che il Consiglio approva.
b2.7.	Basilicata	In generale si può ritenere che le notifiche non siano state numerose poiché i regimi di aiuto sono stati prevalentemente contenuti nei limiti del "de minimis" per cui non c'è stato bisogno di preventive notifiche ed in quelli "in esenzione".
b3.1.	Basilicata	La Commissione Speciale per la riforma dello Statuto che si è avvalsa anche della consulenza di esperti ha terminato i propri lavori il 31 dicembre 2003, presentando una bozza di Statuto attualmente in discussione presso il Consiglio Regionale.
b3.2.	Basilicata	Non è stato avviato il procedimento per la revisione del Regolamento del Consiglio Regionale. Il Regolamento viene applicato nella sua totalità.
b3.3.	Basilicata	Non si discute di tale disciplina.
b3.4.	Basilicata	Quesito riservato alle Regioni a Statuto Speciale.
b3.5.	Basilicata	Non è stata approvata e non è in corso di elaborazione una legge incidente nella materia elettorale regionale.
b4.1.	Basilicata	La tendenza è quella di un progressivo depotenziamento dell'attività del Consiglio nella sua produzione normativa. In particolare, nella materia regolamentare si è incardinata la competenza in capo al Presidente della Giunta regionale. Continua, comunque, in base alla previsione statutaria vigente, l'approvazione di determinati piani e programmi da parte del Consiglio regionale.
b4.1.1.	Basilicata	Nel periodo in esame non vi sono state votazioni o discussioni assimilabili a quelle fiduciarie.
b4.1.2.	Basilicata	Il Presidente della Regione ha partecipato alle sedute del Consiglio n.23 volte. Ha preso la parola 50 volte nell'ambito della sessione comunitaria per comunicazioni e informative sul rapporto-confronto con la Regione Puglia sulle questioni di governo delle risorse idriche, su questioni di legittimità costituzionale e inoltre per rispondere ad interrogazioni per la discussione di disegni di legge, per dibattiti in Consiglio su aspetti rilevanti delle politiche regionali (D.A.P.E.F.) e su atti di bilancio.
B4.1.3.	Basilicata	Un solo assessore esterno fa parte della Giunta e gode dello stesso status e delle stesse prerogative degli assessori interni. Inoltre, non si registrano differenze nella partecipazione ai lavori consiliari.
b4.1.4.	Basilicata	Gli assessori hanno partecipato alle sedute del Consiglio n.186 volte. Hanno preso la parola 260 volte sui disegni di legge di bilancio e legge finanziaria, sullo stato di attuazione della formazione professionale, sul piano finanziario complemento di programmazione POR

		Basilicata 200-2006, sul Piano di Trasporto di bacino, sul Piano regionale di viabilità, sul Programma Val d'Agri, sui programmi di attuazione e modalità di copertura finanziaria, sugli schemi di protocollo (ad esempio tra Regione Basilicata e Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), sui corsi di laurea delle professioni sanitarie, sulle norme per la riassegnazione dei lotti per insediamenti produttivi, sul programma di edilizia residenziale pubblica, sull'integrazione del piano di gestione dei rifiuti, sulla disciplina del fondo di coesione interno per il 2003, sul Piano per il diritto allo studio, sul riordino del sistema formativo integrato, sul problema scorie e sugli attentati in Iraq.
b4.2.	Basilicata	Sono stati presentati 46 atti di indirizzo di cui 19 discussi, mentre gli atti di sindacato ispettivo presentati sono stati 199 e quelli discussi 134.
b4.3.	Basilicata	Non vi sono modalità di coinvolgimento del Consiglio nel procedimento di formazione dei regolamenti regionali. La bozza del nuovo Statuto prevede che il Consiglio Regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale in caso di delega da parte dello Stato ed esercita, inoltre, salvo delega alla Giunta, la potestà regolamentare di attuazione della normativa comunitaria.
b4.4.	Basilicata	Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno espresso parere preventivo su 16 atti non regolamentari della Giunta.
b4.5.	Basilicata	Il Consiglio regionale ha esercitato attività amministrativa con 105 atti. I più significativi nel periodo considerato sono: il controllo sugli atti degli enti strumentali e dipendenti della Regione (atti di bilancio, rideterminazione strutture organizzative e dotazioni organiche); ha approvato il Piano di Tutela del Bacino Idrominerario del Vulture, il Piano di assegnazione di contributi ai comuni per la gestione e il funzionamento degli asili nido, il Piano Regionale per il Diritto allo Studio universitario 2003/2005 e l'offerta formativa integrata, il Piano Regionale di individuazione delle criticità in materia di sicurezza stradale, il Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e dell'innovazione 2003/2005, il Piano degli interventi di Edilizia Scolastica (POR Basilicata 200-2006), il Piano di assegnazione di contributi ai Comuni per la gestione e il funzionamento degli asili nido. Inoltre ha approvato il programma per la salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale 2003, il programma sperimentale di Edilizia Residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto", la disciplina di gestione per l'annualità 2003 del fondo di coesione interna, bando per la concessione di contributi per interventi finalizzati al potenziamento delle strutture socio-assistenziali, residenziali e semi-residenziali. Ha altresì espresso parere su nomine e designazioni in enti strumentali e dipendenti dalla Regione.
b4.6.	Basilicata	Ogni consigliere ha la possibilità, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento interno del Consiglio, di richiedere documenti, verbali e quant'altro riguarda l'attività della Conferenza Stato-Regioni tramite una richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale.
b5.1.	Basilicata	La legge regionale n.17/96 ha istituito la Conferenza Permanente delle autonomie, organismo rappresentativo del sistema regionale delle autonomie locali. Il suo ruolo è richiamato nella legge n.7/99 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali In attuazione del D.lgs. n. 112/98". La Conferenza esprime indicazioni e pareri circa i progetti di riordino delle funzioni degli enti locali e verifiche sull'attuazione della legge istitutiva. La normativa di attuazione del d.lgs. n.112/98 attribuisce alla conferenza il compito di esprimere parere obbligatorio sulle fasi e sulla modalità di attuazione del conferimento delle funzioni e delle risorse finanziarie agli enti locali, di essere sentita sul conferimento di attività e servizi a soggetti privati o del privato sociale, sulla mobilità del personale, sulle forme di partecipazione della regione ai procedimenti ed agli atti di programmazione delle intese tra enti locali, di realizzare l'intesa con la Giunta regionale sulla proposta dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni, nonché su programmi di sperimentazione monitorata su specifiche materie o ambiti territoriali di modelli innovativi di gestione e organizzazione. La bozza del nuovo Statuto prevede l'istituzione del Consiglio regionale delle autonomie locali quale organo rappresentativo delle istituzioni locali, sede principale di consultazione e collaborazione degli enti locali alle funzioni legislative, amministrative, di programmazione ed alle politiche di bilancio della Regione. Nel periodo considerato la Conferenza ha espresso pareri sul Piano Regionale di Protezione Civile sullo schema di regolamento per l'utilizzazione del Fondo di coesione 2003 e sul Piano Regionale dei Trasporti. Inoltre ha rimodulato il programma di finanziamento di mezzi e rimodulato il programma di finanziamento di mezzi e strumenti operativi per l'espletamento di funzioni e compiti di polizia locale ex art. 18 L.R. n.8/88. Ha elevato a 12 il numero dei funzionari degli enti locali da inserire nel team di Progetto dei Centri Regionali di Competenza per l'e-government e la Società dell'Informazione che rappresenta una rete di strutture territoriali i quali affiancheranno le amministrazioni locali nella diffusione delle nuove tecnologie nel loro territorio.
b5.2.	Basilicata	Il rapporto del Consiglio Regionale con le forze sociali è assicurato dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL) previsto dalla L.R. n.30/97, al fine di favorire il concorso pluralistico della rappresentanza degli interessi economici, professionali e sociali alla definizione delle politiche regionali di sviluppo. Su richiesta sono stati espressi pareri su atti e documenti di programmazione.
b6.1.1.	Basilicata	Non sono state apportate modifiche alla L.R. n.34/2001: "Nuovo ordinamento contabile della

		Regione Basilicata”.
b6.1.2.	Basilicata	La legge finanziaria del 4 febbraio 2003, n.7 consta di 48 articoli, 121 commi, con massimo 7 commi per articolo e 7 allegati relativi al dettaglio delle spese autorizzate in relazione a leggi regionali o finanziamenti statali e/o comunitari.
b6.1.3.	Basilicata	In materia sanitaria, in materia di trasporto pubblico locale.
b6.1.4.	Basilicata	La legge finanziaria per l'anno europeo delle persone con disabilità promuove interventi destinati al miglioramento dei contesti abitativi dei disabili e prevede un concorso al finanziamento in conto capitale di interventi innovativi, anche sperimentali di tipo distributivo, impiantistico, tecnologico e domotico. che non può superare il 50% degli oneri complessivi comprensivi delle spese tecniche. Prevede un contributo allo scopo di salvaguardare la conservazione, funzionalità e agibilità degli edifici di culto. Finanzia progetti di sviluppo dei “Sistemi turistici locali” quali organizzazioni promosse da soggetti pubblici e privati oltre a favorire l'integrazione e tra le politiche del turismo, del governo del territorio e dello sviluppo economico sostenibile. Contributi concessi ad enti locali, imprese o cittadini su mutui di durata variabile condotti dagli stessi per investimenti pubblici. Concessione di contributi pari al 50% del costo delle rate di ammortamento sui mutui contratti per la realizzazione di investimenti in materia di impianti di depurazione, fognatura, reti idriche, tutela ambientale. Non demanda agli organi di governo o ad altri organismi il ricorso a forme innovative di gestione finanziaria. Non prevede modalità, ma attribuisce compiti specifici per il raccordo tra le decisioni di politica economico-finanziaria regionale e gli altri livelli di governo.
b6.1.5.	Basilicata	La legge finanziaria non introduce innovazioni o modifiche di carattere non strettamente finanziario relative a forme di intervento già esistenti, non modifica competenze attribuite ad organi della regione né interviene sull'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale, ma attribuisce solo ai singoli Dipartimenti competenti per materia l'istruttoria delle sanzioni amministrative applicate direttamente dalla Regione.
b6.1.6.	Basilicata	La legge finanziaria non disciplina i rapporti finanziari della Regione con gli enti locali.
b6.1.7.	Basilicata	La legge finanziaria prevede l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli intestati alla Regione Basilicata o comunque immatricolati a favore della stessa.
B6.1.8.	Basilicata	Vedi tabella
b6.2.	Basilicata	Non vi sono stati aspetti della legislazione negli ambiti considerati che hanno costituito oggetto di confronto con lo Stato, né il Consiglio Regionale ha avuto modo di prendere posizione in tale confronto.
b7.1.	Basilicata	No, il Piano sanitario non è stato oggetto di discussione in Consiglio Regionale, tuttavia la Giunta Regionale ha recepito con appositi atti e documenti i cambiamenti introdotti dal nuovo Titolo V della Costituzione. In particolare si è proceduto ad adeguare il Piano Sanitario Regionale. Le strategie da intraprendere per raggiungere gli obiettivi fissati sono state rappresentate in un documento programmatico di piano elaborato dall'Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica Obiettivi. Il sistema di valori del modello sanità scelto dalla Regione Basilicata si basa su principi di universalità, unicità, equità per garantire la parità di accesso ai servizi sanitari per tutti i cittadini proporzionalmente ai loro bisogni ed indipendentemente da luogo, età, genere e classe sociale di appartenenza.
b7.2	Basilicata	Per quanto riguarda la programmazione sanitaria regionale la Regione Basilicata ha definito i nuovi livelli essenziali di assistenza . Sono state regolate le condizioni di erogabilità per le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa; sono state individuate: linee-guida per l'erogazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata, linee-guida per le attività di riabilitazione, linee-guida per l'assistenza all'ictus cerebrale.Presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale si è consolidato un Sistema Informativo che consente di rilevare i fenomeni più significativi di mobilità sanitaria passiva e di operare le scelte in funzione di tali fenomeni. La Delibera della Giunta Regionale n.366/2002 ha introdotto, come obiettivo strategico per i Direttori general,i la riduzione della migrazione sanitaria passiva interregionale e ha imposto una riduzione del Tasso ospedaliero grezzo dei ricoveri ospedalieri fuori regione del 15% rispetto ai dati dell'anno 2000. Sempre nell'ambito degli interventi di programmazione sanitaria si è inteso riqualificare le strutture del sistema sanitario regionale: attraverso un'intesa Governo-Regione-Accordo di Programma Quadro per gli investimenti in edilizia sanitaria sono stati ammessi i finanziamenti per i progetti presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo e presso il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata.E' stata, infine, fissata la data del 3 maggio 2004 per l'attivazione, in via sperimentale, del servizio di emergenza/urgenza che vedrà un'unica Centrale Operativa per tutto il territorio regionale, nonché punti territoriali di soccorso collocati in modo da garantire l'intervento dei mezzi di soccorso nell'arco di 30 minuti.
b7.3.	Basilicata	Non vi sono state nel 2003 ulteriori misure di attuazione dell'Accordo dell'8 agosto 2002 a livello consiliare.
b7.4.	Basilicata	Non vi sono state scelte effettuate a livello statale in campo sanitario giudicate non pienamente rispettose dello spirito del nuovo Titolo V che hanno dato luogo a prese di posizione del Consiglio Regionale.
b7.5.	Basilicata	Non vi sono state iniziative legislative regionali che introducono significative novità nei rapporti con lo Stato in singoli profili della materia sanitaria.

b8.1.	Basilicata	In merito alla competenza regionale "primaria" in materia di agricoltura e all'interferenza di altre competenze dello Stato, la Regione Basilicata non ha posto in essere alcuna iniziativa. La legge di maggior rilievo adottata nel corso del 2003 riguarda la modifica alla L.R. n. 33/2001 "Norme in materia di bonifica integrale", mentre in materia regolamentare è stato approvato il regolamento per l'assegnazione ai produttori di latte bovino dei quantitativi di riferimento individuali disponibili per il bacino regionale con decorrenza dal 1° aprile 2002 e il nuovo regolamento "Registro delle ditte boschive".
b8.2.	Basilicata	Non vi sono atti legislativi e regolamentari connessi esplicitamente ad interventi legislativi dello Stato.
b8.3.	Basilicata	Ai sensi della legge regionale n.21/2000 si è dato corso all'istituzione del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie che però non si configura come un vero e proprio Corpo Forestale regionale anche se con delibera di Giunta è stata prevista una convenzione inerente le attività che le Guardie Ecologiche Volontarie svolgeranno sul territorio come supporto al Corpo Forestale dello Stato.
b8.4.	Basilicata	Non vi sono stati interventi consiliari recenti in materia di Corpi forestali regionali o servizi tecnici regionali.
b8.5.	Basilicata	Non vi è stata alcuna forma di partecipazione consiliare alla formazione delle politiche comunitarie nel settore agricolo durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea.
b8.6.	Basilicata	Non vi sono stati aspetti della legislazione che hanno costituito oggetto di maggior confronto con lo Stato dando luogo a prese di posizione del Consiglio Regionale.
b9.1.	Basilicata	Nel periodo considerato non sono state emanate norme in tema di ambiente in conseguenza della riforma del Titolo V della Costituzione. Tuttavia sono in corso iniziative per procedere alla redazione ed emanazione delle seguenti norme in attuazione del D. lgs n.112/98 e della legge regionale n.7/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del D. lgs. N. 112/98": normativa per il trasferimento della gestione dei siti comunitari agli enti locali, previa redazione dei Piani di gestione; riforma della legge regionale quadro sulle aree naturali protette, con particolare riferimento al sistema della rete ecologica regionale; specifica normativa in attuazione del D.P.R. n. 357/97 e n. 120/2003; riforma normativa per l'attività venatoria regionale; legge quadro sul sistema regionale InFEA.
b9.2.	Basilicata	La disciplina della pianificazione urbanistica è dettata dalla legge regionale n.23/99 "Tutela, governo ed uso del territorio". Anche se la legge precede la Riforma del Titolo V della Costituzione, la stessa risulta già in linea con la Riforma, avendo sostituito, tra l'altro, al tema dell'urbanistica il tema del governo unitario del territorio, comprendendo in tale accezione tutte le attività comunque incidenti sul territorio, dalla pianificazione urbanistica in senso stretto alla disciplina del paesaggio. Tanto al fine di ottimizzare l'uso del territorio, globalmente considerato ed in linea anche con i principi contenuti in raccomandazioni e documenti territoriali dell'Unione Europea. Attualmente, allo studio dell'Ufficio Urbanistica del dipartimento Ambiente e Territorio, in qualità di Regione capofila, vi è la proposta di legge nazionale sul governo del territorio ai fini della emanazione dei principi fondamentali. La Regione, in data 24 settembre 2003 e 24 febbraio 2004 è stata udita c/o la VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati in merito al nuovo Testo Unificato, proponendo osservazioni e modifiche.
b9.3.	Basilicata	A seguito della sentenza n. 303 del 2003 non sono stati sollevati dubbi interpretativi in sede consiliare o in altre sedi regionali, né la citata sentenza ha inciso su istruttorie legislative in corso. Non esistono iniziative legislative modellate sulla legge n.443 del 2001.
b9.4.	Basilicata	Non vi sono stati aspetti della legislazione negli ambiti considerati che hanno costituito oggetto di confronto con lo Stato, dando luogo a prese di posizione del Consiglio Regionale.
b10.1.	Basilicata	La Regione Basilicata ha attivamente partecipato ai tavoli tecnici preparatori alle varie Conferenze dei Presidenti e Unificate, con particolare riferimento al D.D.L. Marzano. La Regione intende elaborare un provvedimento di legge di riordino delle normative a livello locale, nell'ambito del recepimento della legge nazionale, mentre, nelle more della sua emanazione, sta predisponendo un regolamento attuativo dell'intervenuto Decreto L.vo 387 del 23.12.03 in merito alle competenze e modalità autorizzative per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e per le centrali idriche, ai sensi del succitato Decreto. Nel medesimo provvedimento sarà analogamente dettagliato il regime autorizzativo concernente gli impianti da fonti convenzionali di potenza termica inferiore a 300 MW, la cui competenza è attestata alle Province, ai sensi del Decreto L.vo112/98, Capo V, art.31. lett.b).
b10.2.	Basilicata	Il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. 2 gennaio 2003 n.4 "Disciplina delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione". Nel mese di giugno 2003 la Regione Basilicata ha convenuto con il Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca il Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico 2003-2005, approvato dal Consiglio Regionale con la delibera 765 del 23 dicembre 2003. E' in corso la predisposizione di un bando ai sensi dell'art.11 della Legge 598/94 per aiuti alle imprese. Al fine di realizzare un sostegno alla cooperazione fra i sistemi della ricerca e della produzione, si sta sviluppando un progetto per la realizzazione di un Centro di Competenza Tecnologica in ambito ambientale. Al fine di realizzare azioni di ricerca e innovazione è stata richiesta l'interlocuzione con il MIUR e con il

		Ministero Attività produttive per verificare le modalità di attuazione dello Sportello per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico. E' stato avviato un tavolo di concertazione partenariale con imprese, camere di commercio, associazioni di categoria, centri di ricerca , parchi scientifici, enti di ricerca. E' stato avviato un tavolo di concertazione con il MIUR per la definizione di un Accordo di programma quadro AQP per coordinare gli interventi e gli strumenti attuativi finanziabili con risorse pubbliche e l'attuazione di un distretto tecnologico in Basilicata.
b10.3.	Basilicata	La Regione Basilicata intende rivedere la normativa relativa alla disciplina delle professioni turistiche ed emanare nuove norme in materia di classificazione delle strutture ricettive. In ossequio a quanto raccomandato dal D.P.C.M. 13 settembre 2002 è opportuno definire standard minimi e requisiti omogenei dell'offerta turistica da parte delle Regioni. A tale scopo sono attivi dei tavoli concertativi interregionali. Gli esiti di tale concertazione costituiranno il corpo della normativa che la Giunta regionale sottoporrà all'approvazione del Consiglio regionale, oltre eventualmente ad altra normativa di classificazione di strutture ricettive non convenzionali (Borgo-albergo, bed & breakfast) che rispondono a specifiche esigenze regionali.
b10.4.	Basilicata	L'aspetto più significativo sul quale tuttora è in atto un confronto fra la Regione e lo Stato è quello riguardante lo smaltimento delle scorie radioattive per il quale, oltre alla legge n.368/03 anche lo stesso D.D.L. Marzano sull'energia prevede sia l'affidamento alla SOGIM degli studi per l'individuazione dei siti idonei , sia l'unicità del deposito nazionale definitivo, entrambi elementi fortemente contestati nel corso della nota vicenda di Scanzano Jonico, notoriamente dibattuta anche in sede di Consiglio Regionale. Si precisa che il confronto con lo Stato avviene normalmente in merito alla definizione degli indicatori regionali ai fini della concessione di aiuti alle imprese definiti da legislazione nazionale (L.488/92 e l.215/91) e che tale definizione, nella Regione Basilicata è stata ed è al momento adottata dal Consiglio Regionale. Altro confronto in materia turistica con lo Stato e in particolare con Il Ministero delle Attività produttive è consuetudine, in relazione al riparto dei fondi previsti all'art.6 della L.135/2001, al cofinanziamento di progetti interregionali ai sensi dell'art.5 della medesima legge ed infine al riparto ed utilizzo dei fondi di cui all'art.16, comma 1 della legge 266/97 (programmi regionali a favore del commercio e turismo). Su quest'ultimo utilizzo di fondi nazionali, la Regione Basilicata richiede normalmente l'approvazione da parte del Consiglio regionale e che ha determinato le modifiche della L.R. n.59/95 "Normativa sullo smaltimento dei rifiuti". La modifica sancisce che il territorio della regione Basilicata è dichiarato denuclearizzato e precluso al transito e alla presenza di materiali nucleari prodotti nel territorio regionale.

L'invito è a mantenere la risposta nel limite delle 10-15 righe per ciascun quesito. I dati saranno raccolti dal Servizio Studi della Camera dei deputati e forniti al CNR – Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie "Massimo Severo Giannini", che ne curerà il commento